

Edison S.p.A. Milano, Italia



**Progetto di Sviluppo
Campo Vega B
Concessione di Coltivazione
C.C6.EO – Canale di Sicilia
Perforazione di 8 Pozzi Addizionali**

**Studio di Impatto
Ambientale
Quadro di Riferimento
Programmatico**

Edison S.p.A.

Milano, Italia



Progetto di Sviluppo
Campo Vega B
Concessione di Coltivazione
C.C6.EO – Canale di Sicilia
Perforazione di 8 Pozzi Addizionali

Studio di Impatto
Ambientale
Quadro di Riferimento
Programmatico

Rev.	Descrizione	Preparato da	Controllato da	Approvato da	Data
0	Prima Emissione (Testo)	M. Donato P. Guiso	M. Compagnino	P. Rentocchini	Giugno 2016
0	Prima Emissione (Figure allegate)	M. Donato P. Guiso	M. Compagnino	P. Rentocchini	Aprile 2016

INDICE

	<u>Pagina</u>
ELENCO DELLE TABELLE	II
ELENCO DELLE FIGURE INTERNE AL TESTO	II
ELENCO DELLE FIGURE ALLEGATE	II
ABBREVIAZIONI E ACRONIMI	III
1 INTRODUZIONE	1
2 PIANIFICAZIONE NEL SETTORE ENERGETICO	3
2.1 PIANIFICAZIONE ENERGETICA NAZIONALE	3
2.1.1 Il Piano Energetico Nazionale (PEN) e la Strategia Energetica Nazionale (SEN)	3
2.1.2 Relazioni con il Progetto	4
2.2 PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA (PEARS)	5
2.2.1 Contenuti ed Obiettivi	5
2.2.2 Relazioni con il Progetto	7
3 INQUADRAMENTO NORMATIVO	8
3.1 NORMATIVA INTERNAZIONALE DI SETTORE E RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA ITALIANA	8
3.1.1 Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare	8
3.1.2 Convenzione di Espoo	10
3.1.3 Convenzione di Barcellona	12
3.1.4 Convenzione di Londra "MARPOL 73/78"	15
3.1.5 Direttiva 2008/56/ce (Strategia per l'Ambiente Marino) e Decreto attuativo D.Lgs No. 190/2010	19
3.1.6 Direttiva 2013/30/UE e decreto attuativo D.Lgs 145/2015 "Direttiva off- shore"	21
3.2 NORMATIVA NAZIONALE DI SETTORE	24
3.2.1 Regolamentazione delle Attività di Ricerca E Coltivazione degli Idrocarburi	25
3.2.2 Relazioni con il Progetto	36
4 AREE MARINE SOTTOPOSTE A TUTELA E VINCOLI	38
4.1 AREE NATURALI MARINE PROTETTE (AMP)	38
4.1.1 Riferimenti Normativi	38
4.1.2 Caratteristiche Generali delle AMP	39
4.1.3 Relazioni con il Progetto	40
4.2 SITI NATURA 2000 E IBA	42
4.2.1 Rete Natura 2000	42
4.2.2 Important Bird Areas (IBA)	46
4.3 AREE MARINE DI TUTELA O VINCOLO	46
4.3.1 Zone di Tutela Biologica Marina	46
4.3.2 Zone Interdette alla Pesca e alla Navigazione ed Ancoraggio	48
4.3.3 Zone e Siti di Interesse Storico e Archeologico	48
4.4 AREE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI DI NATURA MILITARE	50
4.4.1 Inquadramento	50
4.4.2 Relazioni con il Progetto	51

RIFERIMENTI

ELENCO DELLE TABELLE

<u>Tabella No.</u>		<u>Pagina</u>
Tabella 4.1:	Rete Natura 2000, Principali Riferimenti Normativi Nazionali	43

ELENCO DELLE FIGURE INTERNE AL TESTO

<u>Figura No.</u>		<u>Pagina</u>
Figura 3.a:	Aree Candidate per la Creazione di Nuove ASPIM (UNEP - MAP, sito web)	15
Figura 4.a:	AMP Plemmirio (MATTM, Sito web)	41
Figura 4.b:	Aree Marine di prossima Istituzione (MATTM, Sito web)	42
Figura 4.c:	Aree Marine di Reperimento (MATTM, Sito web)	42
Figura 4.d:	Zone di Tutela Biologica Stretto di Sicilia	47
Figura 4.e:	Relitti di Interesse Storico – Zone Regolamentate	49

ELENCO DELLE FIGURE ALLEGATE

Figura 1.1	Concessione di Coltivazione C.C6.EO
Figura 1.2	Inquadramento Territoriale Scala Vasta
Figura 3.1	Piattaforma Continentale Italiana
Figura 4.1	Aree Naturali Protette, Siti Natura 2000 e IBA
Figura 4.2	Aree Sottoposte a Restrizioni di Natura Militare

ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

AIA: Autorizzazione Integrata Ambientale
ANP: Area Naturale Protetta
ASPIM: Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea
DGR: Delibera della Giunta Regionale
D.LGS: Decreto Legislativo
DPCM: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
EUAP: Elenco Ufficiale Aree Naturali Protette
FSO: Floating Storage and Offloading
GU: Gazzetta Ufficiale
GURS: Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana
IBA: Important Bird Areas
ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
MAP: Ministero delle Attività Produttive
MATTM: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MIBACT: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
MiSE: Ministero dello Sviluppo Economico
PEARS: Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Siciliana
PEN: Piano Energetico Nazionale
SIA: Studio di Impatto Ambientale
SIC: Sito di Importanza Comunitaria
SEN: Strategia Energetica Nazionale
s.m.i.: successive modifiche e interazioni
SPM Single Point Mooring
SIA: Studio di Impatto Ambientale
UNEP-MAP: United Nations Environment Programme - Mediterranean Action Plan
UE: Unione Europea
VIA: Valutazione di Impatto Ambientale
ZPS: Zona di Protezione Speciale
ZSC: Zona Speciale di Conservazione
ZTB: Zone di Tutela Biologica

Si noti che nel presente documento i valori numerici sono riportati utilizzando la formulazione seguente:

separatore delle migliaia = virgola (,)

separatore decimale = punto (.)

**RAPPORTO
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
PROGETTO DI SVILUPPO CAMPO VEGA B
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE C.C6.EO – CANALE DI SICILIA
PERFORAZIONE DI 8 POZZI ADDIZIONALI**

1 INTRODUZIONE

Edison S.p.A. è titolare, unitamente ad eni S.p.A., della concessione di coltivazione denominata C.C6.EO, ubicata nel Canale di Sicilia, circa 20 km offshore la costa Sud Orientale della Sicilia (si veda la Figura 1.1 allegata al testo). Le quote di partecipazione della concessione sono 60 % Edison S.p.A. (che è anche operatore della concessione) e 40 % eni S.p.A. Il giacimento oggetto delle attività di coltivazione è denominato “Vega”; in esso sono individuabili due culminazioni (Vega A e Vega B), separate da una sella.

Ad oggi le attività di coltivazione hanno interessato il solo Campo olio Vega A, nella culminazione orientale. Le principali installazioni in esercizio a servizio delle attività sono costituite dalla piattaforma “Vega A”, sulla quale sono oggi produttivi 19 pozzi (di cui 15 in produzione continua, 4 discontinua; in totale il numero di pozzi allacciati è 21) e dalla nave FSO (“Floating Storage and Offloading”) “Leonis”, ormeggiata ad una boa SPM (“Single Point Mooring”), ubicata a circa 2 km in direzione Nord dalla piattaforma.

Con Decreto VIA-AIA No. 68 del 16 Aprile 2015 (riportato integralmente in Appendice al Quadro di Riferimento Progettuale del presente SIA) Edison S.p.A. ha ricevuto la compatibilità ambientale, con prescrizioni, relativamente al progetto denominato “*Sviluppo del Campo Vega B – Concessione di Coltivazione C.C6.EO*”. Tale progetto prevede:

- la realizzazione di una nuova piattaforma satellite fissa denominata Vega B di tipo non presidiato, ubicata a circa 6 km di distanza dall’esistente piattaforma Vega A;
- la perforazione da Vega B di No. 4 pozzi a singolo completamento;
- la posa di due condotte sottomarine, di lunghezza di circa 6 km ciascuna, congiungenti Vega B e Vega A, una per la ricezione del diluente e una per l’invio del greggio diluito (blend) su Vega A;
- la posa di due cavi elettrici sottomarini congiungenti Vega B e Vega A per la fornitura di energia elettrica;
- la realizzazione di alcuni adeguamenti impiantistici su Vega A.

Il Decreto VIA-AIA sopra citato specifica in premessa che “*per eventuali future attività, comprese nel titolo abilitativo rilasciato ma non ricomprese nel presente procedimento, occorrerà presentare una nuova istanza di VIA*”.

Edison S.p.A., nel rispetto del programma lavori (si veda in dettaglio il successivo Paragrafo 3.2.1.1) relativo alla Concessione di Coltivazione (rinnovata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 Novembre 2015 - Prot. No. MS111/P/C.C6.EO - riportato integralmente in Appendice al Quadro di Riferimento Progettuale del presente SIA), è tenuta a realizzare ulteriori No. 8 pozzi da Vega B, in aggiunta ai 4 già positivamente valutati in merito alla loro compatibilità ambientale. La realizzazione di tali pozzi non determinerà modifiche agli altri interventi già autorizzati (adeguamento Vega A, condotte e cavi sottomarine di collegamento, Piattaforma Vega B).

Il presente documento costituisce il Quadro di Riferimento Programmatico dello Studio di Impatto Ambientale (predisposto ai sensi dell'Articolo 4 del DPCM 27 Dicembre 1988 e s.m.i. e Art. 22 e Allegato VII del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) con riferimento al progetto degli ulteriori No. 8 pozzi da Vega B che si prevede di perforare in continuità temporale con i precedenti 4 già autorizzati.

Il documento, che fornisce gli elementi conoscitivi necessari all'individuazione delle possibili relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, è così strutturato:

- nel Capitolo 2 sono descritti gli strumenti di pianificazione nazionale e regionale in tema di energia e le relazioni con il progetto;
- nel Capitolo 3 è riportata una sintesi della normativa internazionale e nazionale
- nel Capitolo 4 sono descritte le aree marine protette ed il regime vincolistico (zone marine di tutela) dell'area di interesse, con particolare riferimento a:
 - aree marine protette,
 - Siti Natura 2000 e Important Bird Areas (IBA),
 - aree marine di tutela o vincolo (zone di tutela biologica marina, zone interdette alla pesca e alla navigazione ed ancoraggio, zone e siti di interesse storico e archeologico),
 - aree sottoposte a restrizioni di natura militare.

2 PIANIFICAZIONE NEL SETTORE ENERGETICO

2.1 PIANIFICAZIONE ENERGETICA NAZIONALE

2.1.1 Il Piano Energetico Nazionale (PEN) e la Strategia Energetica Nazionale (SEN)

In Italia la valorizzazione delle risorse interne di idrocarburi è stata, e continua a rappresentare, un obiettivo centrale nell'ambito della politica energetica per contrastare la "storica" dipendenza del Paese dalle importazioni di petrolio e di gas naturale.

In particolare, da un punto di vista programmatico, l'importanza strategica del contributo delle fonti energetiche nazionali alla copertura dei consumi è stata ribadita nel Documento conclusivo della Conferenza Nazionale Energia e Ambiente (Roma, Novembre 1998) che ha implicitamente riproposto una delle principali linee programmatiche indicate dal PEN (Piano Energetico Nazionale) del 1988.

Il Piano Energetico Nazionale (PEN), approvato il 10 Agosto 1988, ha fissato gli obiettivi energetici di lungo periodo per l'Italia, promuovendo l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e lo sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile. Gli obiettivi strategici del PEN sono rappresentati principalmente dal risparmio energetico e dalla riduzione della dipendenza energetica dall'estero. L'ultimo aggiornamento del PEN, approvato dal Consiglio dei Ministri nell'Agosto del 1988, pur essendo un documento ormai datato, anche perché si riferisce ad un quadro istituzionale e di mercato che nel frattempo ha subito notevoli mutamenti, anche per effetto della crescente importanza e influenza di una comune politica energetica a livello europeo, rimane valido nell'individuazione di obiettivi prioritari (competitività del sistema produttivo, **diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche, sviluppo delle risorse nazionali**, protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo e risparmio energetico).

Recentemente il PEN è stato sostituito da un nuovo strumento di pianificazione energetica nazionale, denominato Strategia Energetica Nazionale (SEN), approvato con Decreto dell'8 Marzo 2013 emanato dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Strategia Energetica Nazionale (SEN) definisce gli obiettivi strategici, le priorità di azione e i risultati attesi in materia di energia. La strategia energetica nel suo complesso è improntata su obiettivi quali (MATTM e MiSE, 2013):

- energia più competitiva in termini di costi a vantaggio di famiglie e imprese;
- raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020 (cosiddetto "20-20-20");
- maggiore sicurezza e indipendenza di approvvigionamento;
- crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

Il perseguimento di tali obiettivi, fissati nel medio-lungo periodo, ossia per il 2020 (principale orizzonte di riferimento del SEN), si basa sulla considerazione delle seguenti priorità:

- efficienza energetica;
- promozione di un mercato del gas più competitivo;
- sviluppo del settore elettrico;
- sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili;
- ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti;
- rilancio della produzione nazionale degli idrocarburi;
- modernizzazione del sistema di governance.

In particolare, riguardo al **rilancio della produzione nazionale degli idrocarburi**, il SEN considera la possibilità di incrementare la produzione di idrocarburi dall'attuale 10% al 20% dei consumi, determinando:

- l'incremento di investimenti ed occupazione;
- la riduzione della bolletta elettrica;
- l'incremento di entrate fiscali.

Tra i principali interventi in merito sono considerati prioritari quegli interventi volti alla semplificazione degli iter autorizzativi, la rimodulazione dei limiti di tutela offshore, il rafforzamento di poli tecnologici/industriali in varie regioni italiane (tra le quali anche la Sicilia) e il miglioramento delle attività di supporto del MiSE.

2.1.2 Relazioni con il Progetto

Il progetto in esame prevede la realizzazione di 8 pozzi addizionali rispetto ai 4 del progetto originale di sviluppo del Campo Olio Vega B, che ha già ottenuto il decreto di compatibilità ambientale. Analogamente a quanto predisposto originariamente per lo Sviluppo del Campo Vega B il presente progetto ricopre una rilevante importanza strategica per l'Italia in quanto finalizzato alla valorizzazione di riserve ad alto potenziale, in grado di garantire livelli di produzione significativi; tale nuovo sviluppo consentirà incrementare il profilo di produzione atteso di olio rispetto a quanto previsto originariamente. In tal senso il progetto potrà contribuire ancora di più al rilancio della produzione nazionale degli idrocarburi e contemporaneamente contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e indipendenza di approvvigionamento energetica.

In questo contesto, **l'ulteriore sviluppo del Campo Vega B trova una coerente collocazione.**

2.2 PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA (PEARS)

Il Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Siciliana (PEARS) è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale No. 1 del 9 Febbraio 2009. Tale DGR di approvazione è stata successivamente emanata con Decreto Presidenziale del 9 Marzo 2009 (GURS Parte I No. 13 del 2009).

2.2.1 Contenuti ed Obiettivi

Le strategie di politica energetica regionale, in coerenza con le linee indicate di programmazione economica e finanziaria della Regione Siciliana, possono essere così sintetizzate:

- valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili;
- riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti;
- riduzione del costo dell'energia per imprese e cittadini;
- sviluppo economico e sociale del territorio siciliano;
- miglioramento delle condizioni per la sicurezza degli approvvigionamenti.

Tali strategie richiedono uno strumento di pianificazione che ben individui le fonti energetiche disponibili e da promuovere, correlato ad una analisi della struttura dei consumi territoriali e settoriali con individuazione delle aree di possibile intervento e la predisposizione di Piani d'Azione che possano garantire adeguati ritorni economici e sociali, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e della salvaguardia della salute pubblica.

Il Piano in esame sviluppa le strategie delineate dalla politica regionale, individuando obiettivi da perseguire, secondo principi di priorità, sulla base dei vincoli che il territorio e le sue strutture di governo, di produzione e l'utenza pongono. I principali obiettivi del PEARS sono:

- contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso l'adozione di sistemi efficienti di conversione ed uso dell'energia nelle attività produttive, nei servizi e nei sistemi residenziali;
- promuovere una forte politica di risparmio energetico in tutti i settori, in particolare in quello edilizio, organizzando un coinvolgimento attivo di enti, imprese e cittadini;
- promuovere una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico, con la produzione decentrata e la "decarbonizzazione";
- promuovere lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili ed assimilate e sviluppare le tecnologie energetiche per il loro sfruttamento;
- favorire il decollo di filiere industriali, l'insediamento di industrie di produzione delle nuove tecnologie energetiche e la crescita competitiva;
- favorire le condizioni per una sicurezza degli approvvigionamenti e per lo sviluppo di un mercato libero dell'energia;

- promuovere l'innovazione tecnologica con l'introduzione di Tecnologie più pulite (Clean Technologies - Best Available), nelle industrie ad elevata intensità energetica;
- assicurare la valorizzazione delle risorse regionali degli idrocarburi, favorendone la ricerca, la produzione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente, in armonia con gli obiettivi di politica energetica nazionale contenuti nella L. 23 Agosto 2004, No. 239 e garantendo adeguati ritorni economici per il territorio siciliano;
- favorire la ristrutturazione delle Centrali termoelettriche di base, tenendo presenti i programmi coordinati a livello nazionale, in modo che rispettino i limiti di impatto ambientale compatibili con le normative conseguenti al Protocollo di Kyoto ed emanate dalla UE e recepite dall'Italia;
- favorire una implementazione delle infrastrutture energetiche, con particolare riguardo alle grandi reti di trasporto elettrico;
- sostenere il completamento delle opere per la metanizzazione per i grandi centri urbani, le aree industriali ed i comparti serricoli di rilievo;
- creare, in accordo con le strategie dell'U.E., le condizioni per un prossimo sviluppo dell'uso dell'Idrogeno e delle sue applicazioni nelle Celle a Combustibile, oggi in corso di ricerca e sviluppo, per la loro diffusione, anche mediante la realizzazione di sistemi ibridi rinnovabili/idrogeno;
- realizzare forti interventi nel settore dei trasporti (biocombustibili, metano negli autobus pubblici, riduzione del traffico auto veicolare nelle città, potenziamento del trasporto merci su rotaia e mediante cabotaggio).

Al fine perseguire gli obiettivi prefissati il PEARS definisce un piano d'azione articolato in due tipologie di interventi:

- formulazione di strumenti politico organizzativi per l'attuazione del Piano e di strutture di collegamento fra ricerca ed impresa per agevolare la formazione di filiere produttive e lo sviluppo dell'occupazione in campo energetico;
- mirare a interventi specifici di settore (primario, industriale, civile, trasporti, fonti rinnovabili ed uso dell'idrogeno) finalizzati all'efficienza energetica, all'innovazione tecnologica, alla diffusione delle fonti rinnovabili, ecc..

In particolare, la seconda tipologia prevede le seguenti azioni di settore:

- azioni di piano relative agli interventi per l'introduzione dell'economia dell'idrogeno;
- azioni di piano specifiche proposte per il settore primario;
- azioni di piano specifiche proposte per il settore civile;
- azioni di piano specifiche proposte per il settore industria;
- azioni di piano proposte per il settore trasporti;
- azioni per la valorizzazione delle risorse petrolifere e di gas naturale nella Regione Siciliana;

- azioni relative alle infrastrutture energetiche a rete;
- azioni relative al potenziamento della rete elettrica;
- azioni relative alla rete gasiera e completamento della metanizzazione;
- azioni per promuovere la ricerca in ambito energetico - ambientale correlata al PEAR della Regione Siciliana.

Le precedenti azioni sono state quindi analizzate in funzione dei possibili potenziali effetti sulle componenti ambientali. Sulla base di tale analisi sono state predisposte delle misure di mitigazione e compensazione al fine di impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano.

Le principali misure di mitigazione hanno riguardato i seguenti temi:

- interventi per la valorizzazione delle risorse petrolifere e di gas naturale;
- interventi nel settore elettrico;
- interventi per l'utilizzazione del gas naturale;
- interventi per la razionalizzazione dell'uso dell'energia nel settore industriale e civile;
- diffusione delle tecnologie di utilizzazione delle energie rinnovabili;
- interventi per l'introduzione dell'economia dell'idrogeno;
- interventi nel settore dei trasporti;
- realizzazione di un polo industriale mediterraneo per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di tecnologie per lo sfruttamento dell'energia solare;
- ricerca in ambito energetico – ambientale correlata al PEARS.

2.2.2 Relazioni con il Progetto

Il progetto in esame prevede la realizzazione di 8 pozzi addizionali rispetto ai 4 del progetto originale di sviluppo del Campo Olio Vega B, che ha già ottenuto il decreto di compatibilità ambientale. Per quanto riguarda le relazioni con il PEARS, il nuovo progetto, anche in coerenza con quanto previsto dalla politica energetica nazionale, potrà contribuire ancora di più rispetto al progetto originario a:

- valorizzare le risorse energetiche non rinnovabili in coerenza con gli obiettivi della politica energetica nazionale;
- sviluppare il contesto economico/sociale del territorio siciliano;
- favorire le condizioni per una sicurezza degli approvvigionamenti e per lo sviluppo di un mercato libero dell'energia.

Il progetto, nel suo complesso, risulta coerente con le indicazioni del PEARS.

3 INQUADRAMENTO NORMATIVO

3.1 NORMATIVA INTERNAZIONALE DI SETTORE E RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA ITALIANA

Come si può vedere in Figura 1.2 allegata, la localizzazione della piattaforma Vega B dalla quale si prevede realizzare gli 8 pozzi addizionali è prevista all'interno delle acque territoriali italiane.

Nei paragrafi seguenti si riporta una disamina dei principali riferimenti normativi internazionali al fine di fornire un quadro del panorama economico ed ambientale internazionale e, in particolare:

- Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che definisce il regime giuridico del tratto di mare interessato dal progetto (Paragrafo 3.1.1);
- Convenzione di Espoo, sulla valutazione dell'influenza ambientale in un contesto transfrontaliero (Paragrafo 3.1.2);
- Convenzione di Barcellona, a cui aderiscono tutti gli stati del Mediterraneo, che contiene il quadro normativo in materia di lotta all'inquinamento e protezione dell'ambiente marino per quanto in vigore (Paragrafo 3.1.3);
- Convenzione di Londra (MARPOL), che costituisce il documento internazionale di riferimento per la prevenzione dell'inquinamento da navi (Paragrafo 3.1.4);
- Direttiva 2008/56/CE - Strategia per l'Ambiente Marino che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Paragrafo 3.1.5);
- Direttiva 2013/30/UE "Direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/Cee" (cd Direttiva Off-Shore) e decreto attuativo D.Lgs 145/2015 (Paragrafo 3.1.6).

3.1.1 Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare

3.1.1.1 Inquadramento

Il diritto internazionale marittimo è delineato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea) firmata a Montego Bay il 10 Dicembre 1982 e ratificata dall'Italia con Legge 2 Dicembre 1994, No. 689 (in vigore dal 20 Dicembre 1994).

La Convenzione di UNCLOS ha, tra gli altri, lo scopo di proteggere e preservare l'ambiente marino oltre che conservare e gestire le risorse marine viventi e, in particolare all'art. 194, comma 5, inserisce tra le misure di tutela la protezione degli ecosistemi rari o dedicati e gli habitat di specie in diminuzione o in via di estinzione.

In particolare, gli aspetti trattati dalla convenzione riguardano la definizione delle responsabilità degli Stati costieri, degli arcipelaghi, degli stati continentali e la definizione del regime giuridico per le seguenti zone marine:

- Mare Territoriale e Zona Contigua (Parte II):
 - Mare Territoriale: i cui limiti (Art. 4) sono misurati a partire dalle linee di Base (determinate in conformità con gli Articoli 5 e 7) e si estendono in larghezza (art. 3) fino ad un limite non superiore alle 12 miglia nautiche. Lo stato costiero ha diritti sovrani nel mare territoriale, nello spazio aereo sovrastante e nel relativo fondo marino e al suo sottosuolo (Art. 2),
 - Zona Contigua (Art. 33), definita come la zona fino a 24 miglia nautiche dalla linea di Base (12 miglia nautiche dal limite esterno delle acque territoriali). In tale zona lo stato costiero esercita il controllo necessario per prevenire e punire violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione;
- Zona Economica Esclusiva - ZEE (Parte V): la ZEE è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente (art. 55) e si estende sino le 200 miglia marine dalle linee di base (art. 57). All'interno della ZEE lo Stato costiero gode (art. 56) di diritti sovrani nelle masse d'acque sovrastanti il fondo marino, sul fondo marino e nel relativo sottosuolo ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, compresa la produzione di energia dalle acque, dalle correnti o dai venti, la giurisdizione in materia di installazione ed uso di isole artificiali o strutture fisse, la ricerca scientifica in mare e la protezione e conservazione dell'ambiente marino;
- Piattaforma Continentale (Parte VI): la Piattaforma Continentale (art. 76) di uno Stato costiero comprende il fondo ed il sottosuolo marini che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino alle 200 miglia nautiche dalle linee di base (dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale), nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi ad una distanza inferiore.

Come stabilito all'Art. 83, la delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti, viene effettuata per accordo tra le parti interessate, come previsto all'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. In Figura 3.1 allegata viene riportato il limite della piattaforma continentale italiana. Si sottolinea che per quanto concerne la delimitazione della piattaforma continentale tra Italia e Malta *“esiste un modus vivendi con Malta, instaurato con scambio di note verbali del 29 Aprile 1970, riguardante la delimitazione parziale, a carattere provvisorio, dei fondali entro la batimetrica dei 200 m per mezzo della linea di equidistanza tra le coste settentrionali di Malta e le prospicienti coste della Sicilia. La Corte Internazionale di Giustizia ha esaminato gli interessi italiani relativi alla delimitazione della piattaforma continentale nel Mediterraneo centrale nell'ambito della controversia tra Malta e la Libia per la suddivisione della rispettiva piattaforma continentale”* (UNMIG, sito web):

- Alto Mare (Parte VII): comprende tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago (art. 86);
- Area Internazionale dei Fondi Marini (Parte I – Introduzione e Parte XI – L'Area): è rappresentata dal fondo del mare, degli oceani e relativo sottosuolo, all'esterno dei limiti della giurisdizione nazionale (art. 1) ed è insieme alle sue risorse patrimonio comune dell'Umanità (art. 136).

3.1.1.2 Relazioni con il Progetto

Il tratto di mare ed il relativo fondale interessato dal progetto di realizzazione della nuova Piattaforma Vega B dalla quale si prevede realizzare gli 8 pozzi addizionali **ricade all'interno del mare territoriale** (entro le 12 nm dalla linea di base; si veda la Figura 1.2 allegata), su cui, in base all'Art. 2, lo Stato costiero esercita diritti sovrani.

Come stabilito dall'art. 21 lo Stato costiero può emanare leggi e regolamenti, conformemente alle disposizioni della Convenzione UNCLOS e ad altre norme del diritto internazionale, relativamente al passaggio inoffensivo attraverso il proprio mare territoriale, in merito a tutte o a una qualsiasi delle seguenti materie:

- sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico marittimo;
- protezione delle attrezzature e dei sistemi di ausilio alla navigazione e di altre attrezzature e installazioni;
- protezione di cavi e condotte;
- conservazione delle risorse biologiche del mare;
- prevenzione delle violazioni delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero relativi alla pesca;
- preservazione dell'ambiente dello Stato costiero e prevenzione, riduzione e controllo del suo inquinamento;
- ricerca scientifica marina e rilievi idrografici;
- prevenzione di violazioni delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione dello Stato costiero.

3.1.2 **Convenzione di Espoo**

3.1.2.1 Inquadramento

La **convenzione sulla valutazione dell'influenza ambientale in un contesto transfrontaliero**, firmata ad Espoo il 25 Febbraio 1991 e ratificata dall'Italia con Legge No. 640 del 3 Novembre 1994, è entrata in vigore il 10 Settembre 1997. Tale documento si prefigge di rispondere alla necessità di limitare gli impatti ambientali di alcuni settori di attività con particolare riferimento ai contesti transfrontalieri, ovvero per quei progetti i cui effetti in un'area sotto la giurisdizione di una Parte o Stato siano riconducibili ad attività localizzate interamente o parzialmente in una area sotto la giurisdizione di un'altra Parte o Stato.

La Convenzione, considerata come il riferimento normativo principale per la valutazione dell'impatto ambientale per progetti i cui effetti coinvolgano più Stati, ha permesso di regolamentare i compiti e le competenze delle diverse Parti contraenti della Convenzione stessa e coinvolte o interessate dal progetto e, in particolare:

- la Parte di origine, indica la Parte (o le Parti) contraente (i) alla presente Convenzione sotto la cui giurisdizione dovrebbe svolgersi l'attività prevista (Art.1 comma II);

- la Parte colpita, indica la Parte (o le Parti) contraente (i) alla presente Convenzione nella quale (o nelle quali) l'attività prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero (Art.1 comma III);
- le Parti interessate, indica la Parte di origine e la Parte colpita che procedono ad una valutazione dell'impatto ambientale in attuazione della presente Convenzione (Art.1 comma IV).

La lista della tipologia di attività da sottoporre all'iter previsto dalla Convenzione (nel caso in cui l'attività sia giudicata suscettibile di avere un impatto transfrontaliero significativo) è riportata nell'Appendice I della Convenzione. In particolare, il progetto di sviluppo risulta incluso al Punto 15 dell'Appendice I "*Produzione di Idrocarburi in Mare*".

L'art. 3 della Convenzione stabilisce che "se un'attività prevista iscritta sulla lista che figura nell'Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la Parte di origine, in vista di procedere a consultazioni sufficienti ed efficaci come previsto dall'art. 5, ne da notifica ad ogni Parte che potrebbe a suo avviso essere colpita, non appena possibile e al più tardi quanto detta Parte da avviso pubblico di tale attività".

Dove per "attività prevista" s'intende "ogni attività o ogni progetto mirante a modificare sensibilmente un'attività, e per la cui esecuzione è richiesta una decisione di un'Autorità competente secondo ogni procedura nazionale applicabile (art.1, comma v). Autorità competente è definita "l'autorità (o le Autorità Nazionali) designate da una Parte per compiere le funzioni di cui nella presente Convenzione e/o l'autorità (o le Autorità) abilitata (e) da una Parte ad esercitare poteri decisionali concernenti un'attività prevista" (art.1, comma IX).

In accordo a quanto riportato nell'art. 4 e nell'Appendice II della Convenzione, l'elenco della documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale da sottoporre all'autorità competente della Parte di origine deve comprendere come minimo:

- una descrizione dell'attività prevista e delle sue finalità;
- una descrizione di eventuali alternative ragionevoli (ubicazione dell'opera, scelte progettuali, ecc...) in sostituzione delle attività previste, compresa l'opzione di non-azione o opzione "zero";
- una descrizione dell'ambiente in cui verrà inserita l'opera proposta e le eventuali alternative;
- una descrizione del potenziale impatto ambientale ed una descrizione degli accorgimenti progettuali per minimizzare gli impatti stessi;
- una descrizione dei modelli previsionali utilizzati per la stima degli impatti, delle ipotesi di base selezionate, dei dati ambientali di fondo adottati e l'individuazione di eventuali lacune esistenti;
- un eventuale programma di monitoraggio e di gestione a medio - lungo termine dell'opera, nonché eventuali piani per un'analisi successiva del progetto;

- una sintesi non tecnica dell'intero progetto integrata da eventuali presentazioni visive, carte, layout, grafici, ecc..

Una volta predisposta la documentazione per la valutazione di impatto ambientale, la parte di origine avvia le consultazioni con la parte colpita (art. 5) individuando le effettive interferenze a carattere transfrontaliero indotte dall'attività proposta e gli accorgimenti progettuali adottati per ridurre gli impatti. Le Parti interessate concorderanno quindi un periodo di tempo ragionevole per lo svolgimento delle consultazioni che, nel caso, potranno essere effettuate nel quadro di un organo comune appropriato, qualora esistente.

Una volta valutati i risultati e visionata la documentazione predisposta, le eventuali osservazioni ricevute e l'esito delle diverse consultazioni, la Parte di origine comunica alla Parte colpita la decisione definitiva adottata in merito all'attività prevista nonché i motivi e le considerazioni sulle quali essa è fondata (art. 6).

Nel caso una delle Parti contraenti venga a conoscenza di un significativo impatto transfrontaliero dell'attività proposta, inizialmente non noto ma che avrebbe potuto influire sensibilmente sulla decisione adottata, la Parte in questione ne informa immediatamente l'altra (o le altre) Parte (i) interessata (e) e, qualora una di esse lo richieda, verranno avviate ulteriori consultazioni per valutare l'eventuale riesame della decisione.

3.1.2.2 Relazioni con il Progetto

La convenzione di Espoo è stata firmata dalla Repubblica di Malta in data 20 Ottobre 2010 ed è entrata in vigore in data 18 Gennaio 2011. In ogni caso, **la nuova piattaforma Vega B dalla quale si prevede realizzare gli 8 pozzi addizionali è situata a circa 32 mn (circa 58 km) dalle coste maltesi e quindi a circa 20 mn dal limite delle 12 mn delle acque territoriali maltesi. In relazione a tale distanza, analogamente al progetto originario che ha già ottenuto il decreto di compatibilità ambientale, si esclude la presenza di qualsiasi impatto di tipo transfrontaliero.**

3.1.3 **Convenzione di Barcellona**

3.1.3.1 Inquadramento

La protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento è sancita dalla Convenzione di Barcellona, adottata il 16 Febbraio 1976 ed entrata in vigore il 12 Febbraio del 1978 il cui scopo è stato quello di formalizzare il quadro legislativo del Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP - Fase I) stipulato a Barcellona nel 1975 e che divenne il primo piano riconosciuto come Programma dei Mari regionali sotto l'egida dell'UNEP (Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite). Tale Piano aveva inizialmente come obiettivi principali l'assistenza agli Stati del Mediterraneo limitatamente alle attività di controllo dell'inquinamento marino, all'attuazione di politiche ambientali, al miglioramento della capacità dei governi, nell'identificare modelli di sviluppo alternativi e ottimizzare le scelte per lo stanziamento delle risorse.

Successivamente la Convenzione, a cui attualmente hanno aderito tutti i 21 Stati del Mediterraneo e l'Unione Europea, è stata modificata durante la conferenza intergovernativa tenutasi a Barcellona il 10 Giugno 1995 e resa pubblica come "*Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo*", MAP - Fase II

(entrata in vigore il 9 Luglio 2004). L'obiettivo di tale ratifica è stato quello di adeguare la Convenzione all'evoluzione della disciplina internazionale in materia di protezione ambientale, impegnando le parti contraenti a promuovere programmi di sviluppo sostenibile.

L'Italia ha ratificato la Convenzione con Legge 11 Gennaio 1979, No. 30 e, successivamente, con la Legge 27 Maggio 1999, No. 175 *“Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 Giugno 1995”*.

La “Convenzione di Barcellona” ha prodotto 7 protocolli indirizzati ad altrettanti specifici aspetti della protezione dell'ambiente mediterraneo (United Nations Environment Programme - Mediterranean Action Plan, UNEP-MAP, Sito Web):

- Protocollo sugli scarichi in mare (Dumping Protocol): “Protocollo per la prevenzione dell'inquinamento nel Mediterraneo derivante dagli scarichi di mezzi navali ed aerei”, adottato il 16 Febbraio 1976 (Barcellona, Spagna) ed entrato in vigore il 12 Febbraio 1978. Il protocollo è stato successivamente emendato e registrato come “Protocollo per la prevenzione dell'inquinamento nel Mediterraneo derivante da scarichi di mezzi navali ed aerei o da incenerimento di rifiuti in mare”, adottato il 10 Giugno 1995 (Barcellona, Spagna) e non ancora non entrato in vigore;
- Protocollo sulla prevenzione e sulle emergenze (Prevention and Emergency Protocol): “Protocollo sulla cooperazione per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal traffico marittimo e, in casi di emergenza, per combattere ogni altra forma di inquinamento nel Mar Mediterraneo”. È stato adottato il 25 Gennaio 2002 (Malta) ed è entrato in vigore 17 Marzo 2004;
- Protocollo sull'inquinamento derivante da sorgenti e attività sulla terraferma (LBS, Land-Based Sources Protocol): “Protocollo sull'inquinamento derivante da fonti presenti e attività umane svolte sulla terraferma che costeggia il Mediterraneo”, adottato il 7 Marzo 1996 (Siracusa, Italia) ed entrato in vigore l'11 Maggio 2008;
- Protocollo sulle Aree Protette di Particolare Interesse e sulla Biodiversità (SPA, Specially Protected Areas and Biodiversity Protocol): “Protocollo sulle Aree Protette di Particolare Interesse e sulla Diversità Biologica nel Mediterraneo”, adottato il 10 Giugno 1995 (Barcellona, Spagna) ed entrato in vigore il 12 Dicembre 1999. Gli Allegati Annessi (Annexes) allo “SPA and Biodiversity Protocol” sono stati approvati il 24 Novembre 1996 a Monaco;
- Protocollo sull'Alto Mare (Offshore Protocol): “Protocollo per la Protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della Piattaforma Continentale e dei suoi fondali, nonché del relativo sottosuolo”, adottato il 14 Ottobre 1994 (Madrid, Spagna) ed entrato in vigore il 24 Marzo 2011;
- Protocollo sui rifiuti pericolosi (Hazardous Wastes Protocol): “Protocollo contro il pericolo di inquinamento del Mediterraneo derivante dal trasporto e dallo scarico in mare di sostanze pericolose”, adottato il 1 Ottobre 1996 (Izmir, Turchia) e entrato in vigore il 18 Gennaio 2008;

- Protocollo sul controllo per uno sviluppo ecosostenibile delle Zone Costiere nel Mediterraneo (Integrated Coastal Zone Management - ICZM Protocol), adottato il 21 Gennaio 2008 (Madrid, Spagna) e entrato in vigore il 24 Marzo 2011.

Dei sette protocolli attualmente risultano in vigore in Italia i seguenti (United Nations Environment Programme - Mediterranean Action Plan, UNEP-MAP, sito web):

- Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità (SPA, and Biodiversity Protocol) dal 12 Dicembre 1999;
- Protocollo sull'Inquinamento derivante da Sorgenti e Attività sulla Terraferma dal 11 Maggio 2008.

Il protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (Protocollo SPA), prende in considerazione anche le specie protette e quelle sfruttate commercialmente; inoltre prevede l'istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), con criteri che prendono in considerazione il grado di biodiversità vero e proprio, la peculiarità dell'habitat e la presenza di specie rare, minacciate o endemiche.

3.1.3.2 Relazioni con il Progetto

Analogamente a quanto già indicato per il progetto originario di sviluppo del Campo Vega B (che ha già ottenuto il decreto di compatibilità ambientale), anche per il nuovo progetto, non si evidenzia la presenza di ASPIM (Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea) istituite nella relativa area di interesse; la più vicina è rappresentata dall'area "Plemmirio", classificata anche come area marina protetta istituita (si veda il Paragrafo 4.1.2).

Si rileva che in occasione della riunione straordinaria di esperti e rappresentanti del Centro regionale dell'UNEP/MAP tenutasi ad Istanbul in Turchia nei giorni 1-2 Giugno 2010, poco prima della celebrazione del World Environment Day del 5 Giugno 2010, sono state identificate 12 nuove ASPIM, di cui 5 localizzate in parte nelle acque territoriali italiane (United Nations Environment Programme - Mediterranean Action Plan, sito web); tra esse si evidenzia la presenza di una vasta area che interessa tutto lo stretto di Sicilia (si veda la Figura seguente).



1 Alborán Seamounts / 2 Southern Balearic / 3 Gulf of Lions shelf and slope / 4 Central Tyrrhenian / 5 Northern Strait of Sicily (including Adventure and nearby banks) / 6 Southern Strait of Sicily / 7 Northern and Central Adriatic / 8 Santa Maria di Leuca / 9 Northeastern Ionian / 10 Thracian Sea / 11 Northeastern Levantine Sea and Rhodes Gyre / 12 Nile Delta Region

Figura 3.a: Aree Candidate per la Creazione di Nuove ASPIM (UNEP - MAP, sito web)

Non risultano ad oggi aggiornamenti in merito allo stato di approvazione delle suddette proposte ASPIM; la realizzazione del progetto in esame mantiene inalterate le relazioni con i contenuti della Convenzione di Barcellona del progetto originario di sviluppo del Campo Vega B che ha già ottenuto il Decreto di compatibilità ambientale.

3.1.4 Convenzione di Londra “MARPOL 73/78”

3.1.4.1 Inquadramento

La Convenzione di Londra del 2 Novembre 1973, successivamente modificata ed emendata dal Protocollo del 1978, può essere considerata il documento internazionale di riferimento per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78).

La convenzione definisce norme per la progettazione delle navi e delle loro apparecchiature, stabilisce il sistema dei certificati e dei controlli e richiede agli stati di provvedere per le aree di raccolta e per l'eliminazione dei rifiuti oleosi e dei prodotti chimici. Il trattato riguarda tutti gli aspetti tecnici dell'inquinamento ad eccezione dello scarico dei rifiuti nel mare. Si applica a tutte le categorie di navi, incluse le piattaforme fisse e galleggianti.

Tale convenzione è stata, nel tempo, oggetto di continue modifiche e integrazioni attraverso l'introduzione di numerosi emendamenti volti al miglioramento del testo normativo e finalizzati ad una maggiore tutela e conservazione dell'ambiente. Attualmente vige l'edizione consolidata del 2011 che racchiude tutti gli emendamenti emessi dal Marine Environment Protection Committee (MEPC) prima del 1 Agosto 2011. Tale ultima edizione comprende i seguenti sei allegati:

- l'Allegato I, Prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi, è entrato in vigore il 2 Ottobre 1983. Tale documento riguarda la prevenzione dell'inquinamento da sostanze oleose causato durante le fasi operative nonché dagli scarichi accidentali ; in particolare, le modifiche apportate nel 1992 hanno reso obbligatorio il doppio scafo per le nuove petroliere e l'adattamento degli scafi delle petroliere esistenti. Il documento è stato successivamente rivisto con l'introduzione di diversi emendamenti (tra gli ultimi emendamenti, si segnalano quelli del 2009, entrati in vigore dal 1 Gennaio 2011, e del 2010, entrati in vigore dal 1 Agosto 2011, che hanno rispettivamente introdotto i nuovi capitoli 8 e 9);
- l'Allegato II, Controllo dell'inquinamento da sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, è entrato in vigore dal 6 Aprile 1987. Il documento definisce i criteri di scarico e le misure per il controllo dell'inquinamento causato dalle sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa; circa 250 sostanze sono state valutate ed incluse nell'elenco allegato. In particolare, lo scarico dei loro residui è consentito solo negli impianti di raccolta fino a determinate concentrazioni e solo se le condizioni stabilite sono rispettate. In nessun caso è consentito lo scarico di dette sostanze entro le 12 miglia dalla terra più vicina. L'emendamento del 2004 a tale allegato è in vigore dal 1 Gennaio 2007;
- l'Allegato III, Prevenzione dell'inquinamento da sostanze nocive trasportate per mare in colli o in contenitori, cisterne mobili, camion-cisterna, vagoni-cisterna, in vigore dal 1 Luglio 1992, contiene i requisiti generali per il rilascio di norme dettagliate sull'imballaggio, la marcatura, l'etichettatura, la documentazione, lo stivaggio, le limitazioni sulla quantità, le eccezioni e le notifiche. Ai fini del presente allegato, le "sostanze nocive" sono quelle sostanze che sono identificate come inquinanti marini nel Codice Marittimo Internazionale delle Merci Pericolose (IMDG Code) o che soddisfano i criteri di cui all'appendice. Le più recenti modifiche sono caratterizzate dagli emendamenti del 2006, entrati in vigore a Gennaio 2010, a cui sono seguiti ulteriori emendamenti nel 2010;
- l'Allegato IV, Prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico delle navi, è in vigore dal 27 Settembre 2003 e contiene i requisiti per il controllo dell'inquinamento del mare da acque reflue; in particolare, nel documento è stabilito il divieto di scarico di acque reflue in mare ad eccezione dei casi in cui la nave sia provvista di un sistema di trattamento dei reflui approvato e certificato oppure quando la nave sta scaricando liquami sminuzzati e disinfettati con un sistema approvato e certificato ad una distanza superiore a tre miglia marine dalla terra più vicina (le acque reflue non triturate o disinfettate possono essere scaricate ad una distanza maggiore di 12 miglia marine dalla terra più vicina). Nel 2011, gli emendamenti all'Allegato IV hanno introdotto il Mar Baltico come Zona speciale ed hanno aggiunto nuovi requisiti di scarico per le navi passeggeri in navigazione nelle Zone speciali;
- l'Allegato V, Prevenzione dell'inquinamento da rifiuti delle navi, in vigore dal 31 Dicembre 1988, tratta diversi tipi di rifiuti e specifica le distanze da terra e il modo in cui essi possono essere smaltiti. La caratteristica più importante dell'Allegato V è nel divieto assoluto dello scarico in mare di tutti i tipi di plastiche. I recenti emendamenti del 2011 hanno portato a sostanziali modifiche. La nuova versione dell'Allegato V vieta lo scarico in mare di tutti i rifiuti, salvo alcuni casi e circostanze specifiche;

- l'Allegato VI, Prevenzione dell'inquinamento atmosferico prodotto da navi è entrato in vigore dal 19 Maggio 2005 (ratificato dall'Italia con Legge 6 Febbraio 2006 No. 57: "Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997"). Il documento fissa i limiti per le emissioni degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto causate dagli scarichi delle navi e vieta le emissioni deliberate di sostanze dannose per l'ozono. Nel documento sono, inoltre, individuate le aree per le quali stabilire norme più rigorose per l'emissione di SO_x, NO_x e particolato. Gli emendamenti apportati hanno riguardato misure di efficienza energetica che riducono sensibilmente la quantità di emissioni di gas serra prodotte dalle navi.

3.1.4.2 Ratifica della MARPOL in Italia

L'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi con la Legge 29 Settembre 1980, No. 662 (MARPOL 73). Successivamente, con Legge 4 Giugno 1982, No. 438 ha aderito e dato esecuzione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali, e ai rispettivi allegati (MARPOL 78).

L'attuazione del regime di prevenzione stabilito dalla convenzione di MARPOL è avvenuto con la Legge 31 Dicembre 1982, No. 979 sulla Difesa del Mare che vieta "a tutte le navi" di versare idrocarburi o altre sostanze nocive nelle acque territoriali o interne del nostro Paese. La stessa legge impone anche alle navi italiane di non scaricare in mare tali sostanze anche al di fuori delle acque territoriali italiane.

Nell'Annesso V, Allegato I, Norma 21 della L. 662/80 (Requisiti speciali per piattaforme di perforazione ed altre piattaforme), si riporta che le piattaforme di perforazione fisse e galleggianti impegnate nella perforazione e coltivazione delle risorse minerarie presenti al di sotto dei fondali marini e altre tipologie di piattaforme devono rispettare le prescrizioni previste per navi non petroliere con tonnellaggio maggiore o uguale a 400 tonnellate. Per tali tipi di navi, l'Annesso V, Allegato I, Norma 21 – lettera c) ammette lo scarico a mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi all'interno delle aree speciali e per un contenuto di idrocarburi, senza diluizioni, non superiore a 15 ppm.

Nel 2007 l'Italia ha emanato il D.Lgs. No. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni" (G.U. No. 261 del 9 Novembre 2007). Tale Decreto Legislativo, che attua la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, recepisce e attua di fatto la Convenzione MARPOL (Edizione consolidata 2006) tenendo in considerazione quanto già recepito dalla Legge 662/80 e dalla Legge 979/1982 (di cui abolisce gli Articoli 16, 17, primo comma, e 20).

Il D. Lgs. 202/2007 introduce una nuova definizione di "nave" diversamente da quanto contenuto nella Direttiva 2005/35/CE; essa, infatti, inserisce nella definizione di "nave" anche i termini "galleggianti" e "piattaforme fisse e galleggianti" (Articolo 2, comma 1, punto d).

In termini generali il D.Lgs. 202/2007 impone, nelle "acque territoriali" (Art. 3, comma 1 punto "b") e in ogni caso anche in "alto mare" (Art. 3, comma 1 punto "e"), "il divieto di scarico delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)".

Nell'Articolo 5, comma 1, relativo alle “Deroghe” riporta per le acque territoriali, quanto segue “1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'Articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'Articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'Allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78”.

3.1.4.3 Relazioni con il Progetto

Nell'ambito dell'Allegato I della Convenzione MARPOL 73/78, per “idrocarburi” s'intende il petrolio in tutte le sue forme, e in particolare il petrolio greggio, l'olio combustibile, le morchie, i residui d'idrocarburi e i prodotti raffinati (diversi dai prodotti petrolchimici che sono soggetti alle disposizioni dell'Allegato II alla MARPOL 73/78) e per “miscela di idrocarburi” s'intende ogni miscela contenente idrocarburi.

Sono, inoltre, individuate una serie di aree speciali, incluso il Mediterraneo, soggette a particolari prescrizioni e a limitazioni degli scarichi a causa delle loro condizioni ecologiche ed oceanografiche.

L'Allegato I contiene, tra l'altro, il Capitolo 7 intitolato “Special Requirments for Fixed or Floating Platforms” e relativo alle piattaforme fisse o galleggianti inclusi le piattaforme di perforazione (quali ad esempio il Jack-Up), galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (Floating Production Storage and Offloading, FPSO) e ai galleggianti di stoccaggio (FSU o FSO, Floating Storage Units e Floating Storage and Offloading), utilizzati nell'industria petrolifera offshore.

Nello specifico, la Norma 39, inclusa nel Capitolo 7, indica al Paragrafo 2 che le piattaforme fisse o galleggianti impegnate nella ricerca e coltivazione di idrocarburi debbano essere in linea con i requisiti dell'Allegato I della stessa MARPOL relativi alle navi (diverse dalle petroliere) di stazza maggiore di 400 tonnellate, e inoltre con quanto segue:

- devono essere equipaggiate, nel limite della praticabilità tecnica, come indicato nelle Norme 12 e 14 dello stesso Allegato (relative rispettivamente ai serbatoi per gli oli residui e ai sistemi di trattamento delle acque oleose);
- devono mantenere un registro di tutte le operazioni che coinvolgono scarichi di idrocarburi o miscele di idrocarburi in accordo con le Autorità;
- in accordo alla Norma 4 dello stesso Allegato, lo scarico in mare di idrocarburi o miscele di idrocarburi è proibito eccetto quando venga rispettato il limite di emissione, senza diluizioni, di 15 ppm.

Il nuovo progetto di sviluppo di Vega B (realizzazione di ulteriori 8 pozzi dalla piattaforma Vega B) non determinerà modifiche agli altri interventi già autorizzati nel progetto originario (adeguamento Vega A, condotte e cavi sottomarine di collegamento, Piattaforma Vega B) che saranno realizzati in accordo ai contenuti della convenzione in esame.

3.1.5 Direttiva 2008/56/ce (Strategia per l'Ambiente Marino) e Decreto attuativo D.Lgs No. 190/2010

3.1.5.1 Inquadramento Normativo

La Direttiva 2008/56/CE istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Essa contiene gli indirizzi affinché tutti gli Stati membri possano adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020, ossia "uno stato delle acque marine tale per cui queste preservano la diversità ecologica e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e l'utilizzo dell'ambiente marino resta ad un livello sostenibile, salvaguardando in tal modo il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future".

Al fine di tener conto delle specificità delle singole aree marine, l'ambiente marino europeo è suddiviso, all'Articolo 4 della Direttiva, in regioni e sub regioni. In particolare, la regione del Mar Mediterraneo è suddivisa nelle seguenti 4 sub regioni:

- Mar Mediterraneo occidentale;
- Mare Adriatico;
- Mar Ionio e Mar Mediterraneo centrale;
- Mar Egeo orientale.

Per la singola regione o sub regione, lo Stato membro interessato deve elaborare una strategia per la tutela dell'ambiente marino in base al piano d'azione introdotto nell'Articolo 5 che prevede:

- una fase di preparazione, ossia di valutazione e definizione dello stato attuale delle acque con individuazione dei traguardi da raggiungere e del programma di monitoraggio da attuare;
- una fase di programmazione, ossia di elaborazione di un programma di misure finalizzate al conseguimento o al mantenimento del buono stato ecologico delle acque.

Nel caso in cui più Stati membri abbiano in comune una regione o una sub regione, essi devono cooperare secondo quanto indicato nell'Articolo 6. All'Articolo 7 sono, invece, stabilite le tempistiche entro le quali ciascuno Stato membro deve designare le Autorità Competenti per l'attuazione della Direttiva e fornire alla Commissione le indicazioni incluse nell'Allegato II.

Il Capo II della Direttiva definisce i criteri della fase iniziale di preparazione. La valutazione dello stato delle acque (Articolo 8) deve essere eseguita sulla base delle analisi delle caratteristiche delle acque, delle pressioni antropiche e degli impatti principali, considerando gli elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni e impatti inseriti nell'Allegato III. A seguito della valutazione iniziale, il buono stato ecologico è attribuito tenendo in considerazione i descrittori qualitativi indicati nell'Allegato I (Articolo 9). Al fine di conseguire o mantenere un buono stato ecologico, nell'Articolo 10 sono definiti i criteri per fissare i traguardi ambientali considerando l'elenco dell'Allegato IV. Nell'Articolo 11 sono

disciplinati i programmi di monitoraggio che gli Stati membri devono elaborare ed attuare sulla scorta di quanto riportato nell'Allegato V.

Il Capo III della norma definisce i criteri relativi alla fase di programmazione ed, in particolare, all'Articolo 13 sono definiti gli indirizzi per l'identificazione delle misure necessarie al fine di conseguire o mantenere il buono stato ecologico delle acque. Nell'Allegato VI sono elencate alcune tipologie di misure da considerare.

Con la Decisione 477/2010/EU sono stabiliti i criteri e gli standard metodologici per la valutazione del grado di conseguimento del buono stato ecologico delle acque.

3.1.5.2 Recepimento della Direttiva in Italia

La Direttiva 2008/56/CE è stata integralmente recepita in Italia tramite il Decreto Legislativo No. 190 del 13 Ottobre 2010 recante "Ambiente marino – Quadro per l'azione comunitaria". Il testo normativo riprende, punto per punto, quanto stabilito nella Direttiva europea con la differenza che il campo di applicazione si restringe alla regione del Mar Mediterraneo ed, in particolare, alle sub regioni che interessano la fascia costiera italiana (Mare Mediterraneo occidentale, Mare Adriatico, Mar Ionio e Mare Mediterraneo centrale). Il Decreto, inoltre, individua nel Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) l'Autorità Competente ed introduce le funzioni di un Comitato Tecnico, di cui si avvale il MATTM, per il coordinamento delle attività nazionali previste. Per il supporto scientifico-tecnico alle attività di coordinamento, il MATTM si avvale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con il quale ha sottoscritto un'apposita Convenzione.

Le attività, così come stabilito nel Decreto, consistono in:

- valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine (Articolo 8);
- determinazione dei requisiti del buono stato ambientale (Articolo 9);
- definizione dei traguardi ambientali (Articolo 10);
- elaborazione dei programmi di monitoraggio (Articolo 11);
- elaborazione dei programmi di misure per il conseguimento del buono stato ambientale (Articolo 12).

In particolare, la determinazione del buono stato ambientale dell'ambiente marino tiene conto dei descrittori qualitativi inclusi nell'Allegato I del Decreto riguardanti i seguenti aspetti:

- mantenimento della biodiversità;
- presenza di specie non indigene;
- sfruttamento commerciale delle specie marine;
- tutela della rete trofica marina;
- riduzione dell'eutrofizzazione di origine umana;

- integrità dei fondali;
- effetti causati dalla modifica permanente delle condizioni idrografiche;
- concentrazione dei contaminanti;
- contaminanti presenti nel pescato destinato al consumo umano;
- proprietà e quantità dei rifiuti marini;
- introduzione di energia compresa l'emissione di rumore sottomarino.

Allo stato attuale è stata effettuata da parte di ISPRA l'analisi iniziale dello stato dell'ambiente marino e sono state elaborate alcune proposte per la determinazione del buono stato ambientale e la definizione dei target ambientali da monitorare in vista dell'elaborazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l'aggiornamento periodico dei traguardi.

3.1.5.3 Relazioni con il Progetto

Il progetto in esame prevede la realizzazione di 8 pozzi addizionali rispetto ai 4 del progetto originale di sviluppo del Campo Olio Vega B, che ha già ottenuto il decreto di compatibilità ambientale.

Il progetto in esame, mantiene sostanzialmente invariate le interazioni con l'ambiente marino rispetto al progetto originario.

In considerazione del suo carattere circoscritto e delle soluzioni tecniche adottate, la realizzazione del progetto di perforazione degli 8 pozzi addizionali non risulta in contrasto con le attività di valutazione, determinazione e monitoraggio dello stato ambientale previste dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente marino

3.1.6 **Direttiva 2013/30/UE e decreto attuativo D.Lgs 145/2015 “Direttiva off-shore”**

3.1.6.1 Inquadramento Normativo

La Direttiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla “Sicurezza delle Operazioni in Mare nel Settore degli Idrocarburi, che Modifica la Direttiva 2004/35/CE” sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, *“stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti”*.

La Direttiva si basa sui principi di azione preventiva e correttiva, in risposta ai danni causati all'ambiente, nonché sul concetto “chi inquina paga”, e si prefigge lo scopo di ridurre il verificarsi di incidenti legati alle operazioni offshore e di limitarne le conseguenze.

La Direttiva, preso atto dei differenti approcci alla sicurezza delle operazioni in mare del settore idrocarburi da parte degli Stati membri, introduce i criteri comuni da recepire a livello nazionale. Tali criteri riguardano, tra l'altro:

- trasparenza nella selezione degli Operatori del settore idrocarburi e assicurazione dell'indipendenza e dell'obiettività dell'Autorità competente;
- comunicazione tra gli Stati membri in termini di condivisione di dati comparabili e tra gli Stati membri e gli Operatori in caso di incidente rilevante;
- predisposizione da parte degli Stati membri di piani esterni di emergenza che riguardano tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi e le infrastrutture connesse;
- responsabilizzazione degli Operatori che devono adottare adeguati piani interni di gestione della sicurezza e delle emergenze relativamente alle operazioni previste nello specifico sito e garantire la capacità finanziaria necessaria per far fronte a eventuali danni ambientali;
- tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore degli idrocarburi;
- informazione del pubblico e possibilità di partecipare al processo decisionale relativo alle operazioni che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

La Direttiva introduce, inoltre, una nuova definizione di “danno alle acque” che sostituisce la precedente versione della Direttiva 2004/35/CE.

Il testo normativo è strutturato come segue:

- disposizioni introduttive (Capo I, Articoli 1 e 2);
- prevenzione dei grandi incidenti legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (Capo II, Articoli da 3 a 10);
- preparazione e effettuazione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (Capo III, Articoli da 11 a 18);
- politica di prevenzione (Capo IV, Articoli da 19 a 22);
- trasparenza e condivisione delle informazioni (Capo V, Articoli da 23 a 26);
- cooperazione tra gli Stati membri (Capo VI, Articolo 27);
- preparazione e risposta alle emergenze (Capo VII, Articoli da 28 a 30);
- effetti transfrontalieri (Capo VIII, Articoli da 31 a 33);
- disposizioni finali (Capo IX, Articoli da 34 a 44).

Il testo è, inoltre, corredato di 9 Allegati:

- Allegato I - Informazioni da inserire nei documenti presentati per la sicurezza delle operazioni a mare a norma dell'articolo 11;
- Allegato II - Relazioni periodiche sulle operazioni di pozzo da presentare a norma dell'articolo 15, comma 5;
- Allegato III - Disposizioni riguardanti la designazione e il funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare conformemente agli articoli 8 e 9;

- Allegato IV - Disposizioni per gli operatori e i proprietari per la prevenzione degli incidenti gravi di cui all'articolo 19;
- Allegato V - Selezione del verificatore indipendente e del progetto di sistemi di messa a punto indipendente di cui all'articolo 17, comma 3;
- Allegato VI - Informazioni riguardanti le priorità in materia di cooperazione tra operatori e proprietari e il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare a norma dell'articolo 19, comma 7;
- Allegato VII - Informazioni da fornire nei piani esterni di risposta alle emergenze di cui all'articolo 29;
- Allegato VIII - Dettagli da includere nella preparazione dei piani esterni di risposta alle emergenze di cui all'articolo 29;
- Allegato IX - Condivisione di informazioni e trasparenza.

Tra essi l'Allegato I "informazioni da inserire nei documenti presentati all'autorità competente a norma dell'Articolo 11" che al punto 10 elenca le informazioni da considerare nella definizione, da parte degli Operatori, del Piano interno di risposta alle emergenze.

3.1.6.2 Recepimento della Direttiva in Italia

Con la pubblicazione in GU (16 Settembre 2015) del D.Lgs 18 Agosto 2015, No. 145 (Attuazione della Direttiva 2013/30/UE sulla Sicurezza delle Operazioni in Mare nel Settore degli Idrocarburi e che modifica la Direttiva 2004/35/CE), è stata recepita nell'ordinamento nazionale la cosiddetta "Direttiva Offshore" 2013/30/UE, adottata dalla Commissione Europea nel 2013 in risposta alle criticità emerse in occasione dell'incidente della Deepwater Horizon, nel Golfo del Messico.

Il D.Lgs 145/2015 stabilisce alcuni principi fondamentali in tema di sicurezza nelle operazioni a mare, tra cui quello della piena responsabilità degli operatori circa la prevenzione dei grandi incidenti legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, inclusa la responsabilità di mettere in atto adeguate misure preventive e mitigative per eventuali danni causati, a prescindere dal fatto che vi abbiano contribuito contraenti terzi. Il decreto stabilisce inoltre il principio per cui gli operatori devono garantire il mantenimento della capacità economica e finanziaria necessaria per soddisfare gli obblighi finanziari derivanti dalle proprie responsabilità potenzialmente derivanti dalle operazioni in mare.

Il decreto ha introdotto una serie di importanti novità rispetto alla normativa nazionale vigente che andranno a incidere sulle procedure organizzative di tutti gli operatori offshore, con lo scopo dichiarato di contenere entro limiti accettabili i rischi di incidente in occasione delle attività a mare.

Tra le innovazioni si segnala:

- l'integrazione della normativa italiana in materia di sicurezza per le attività offshore e della relativa salvaguardia ambientale;

- l'istituzione di un'autorità competente (“Comitato per la Sicurezza delle Operazioni a Mare”) che individui le responsabilità dell'operatore per il controllo dei grandi incidenti e attivi procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e di ogni altra specifica documentazione richiesta agli operatori del settore e provveda a far rispettare le norme della Direttiva stessa anche mediante ispezioni, indagini e azioni di esecuzione;
- l'introduzione di ulteriori sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla Direttiva nonché tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione.
- Si evidenzia infine che l'Articolo 34 “Disposizioni Transitorie e Finali evidenzia che:
 - *“1. In relazione ai proprietari, agli operatori di impianti di produzione pianificati e agli operatori che pianificano o realizzano operazioni di pozzo, l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto, avviene entro il 19 Luglio 2016.*
 - *2. In relazione agli impianti esistenti, l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto, avviene entro il 19 Luglio 2018”.*

Il nuovo progetto in esame ed in generale il progetto di sviluppo Vega B nel suo complesso, saranno realizzati in linea con quanto previsto dalla Direttiva Off- Shore.

Si evidenzia che, sulla base di quanto prescritto nel decreto di compatibilità ambientale del progetto originario, in fase di progettazione e prima dell'avvio dei lavori sarà predisposto uno scenario previsionale che quantifichi gli effetti negativi e significativi sull'habitat marino dovuti ad incidente in fase di perforazione o coltivazione del giacimento, incendio sulla piattaforma, che valuti l'entità dell'eventuale danno deducibile sull'ecosistema, la sua riparabilità, ed individui le misure per mitigare e compensare i danni creati sull'ecosistema e quantificati i costi per gli interventi. Il Piano di Emergenza ambientale indicherà le tecnologie che interverranno e le misure di pronto intervento da porre in essere in caso si verificasse l'evento incidentale per contenere ed eliminare gli inquinamenti conseguenti a sversamento od eruzione. In fase di progettazione esecutiva saranno individuati gli strumenti e le garanzie finanziarie nonché le relative modalità e i termini per poter disporre delle necessarie risorse per far fronte a eventuali operazioni di risanamento e ripristino dell'habitat.

3.2 **NORMATIVA NAZIONALE DI SETTORE**

L'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e la loro importanza dal punto di vista energetico è disciplinata, a livello nazionale, dalle seguenti normative principali, le cui indicazioni sono sintetizzate nel seguito:

- Legge No. 9 del 9 Gennaio 1991 “Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzioni e disposizioni fiscali”;
- Decreto Legislativo 25 Novembre 1996, No. 625 “Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”;

- Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, No. 112 (Riforma Bassanini) e Riforma dell' Art. 117 della Costituzione;
- Legge 21 Dicembre 2001, No. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”;
- Legge 23 Agosto 2004, No. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”;
- Decreto Direttoriale 22 Marzo 2011 “Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli.”.
- Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, No. 152 “Norme in Materia Ambientale“ e Decreto Legge 22 Giugno 2012, No. 83 “Misure urgenti per la crescita del paese”;
- Decreto Ministeriale 9 Agosto 2013 “Rimodulazione della Zona E e ricognizione delle zone marine aperte alla presentazione di nuove istanze”;
- Decreto Legge 12 Settembre 2014, No. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” (cd Sblocca Italia).

Il recepimento/attuazione delle direttive/convenzioni internazionali di rilievo per il progetto è riportato al precedente Paragrafo 3.1.

3.2.1 Regolamentazione delle Attività di Ricerca E Coltivazione degli Idrocarburi

3.2.1.1 Legge No. 9 del 9 Gennaio 1991

La Legge No. 9 del 9 Gennaio 1991 “*Norme per l'Attuazione del Nuovo Piano Energetico Nazionale: Aspetti Istituzionali, Centrali Idroelettriche ed Elettrodotti, Idrocarburi e Geotermia, Autoproduzione e Disposizioni Fiscali*” disciplina il settore idroelettrico, idrocarburi, geotermico, l'autoproduzione di energia elettrica e la realizzazione di elettrodotti. Nell'ottica di promuovere il risparmio energetico e la salvaguardia ambientale la legge introduce agevolazioni finanziarie per lo sviluppo di tecnologie, processi e prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante ed a maggior sicurezza ed efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione, raffinazione, vettoriamento e stoccaggio delle materie prime energetiche. In particolare la legge riporta:

- norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti (Titolo I, Articoli 1 e 2);
- norme relative al **settore degli idrocarburi** e della geotermia, con particolare riferimento a:
 - **ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale** (Titolo II, Capo I, Articoli da 3 a 14),

- ricerca e coltivazione geotermica (Titolo II, Capo II, Articolo 15),
- nuove norme in materia di lavorazione di oli minerali e autorizzazione di opere minori (Titolo II, Capo III, Articoli da 16 a 19);
- norme per gli autoproduttori e per le imprese elettriche degli Enti Locali (Titolo III, Articoli da 20 a 24);
- disposizioni fiscali (Titolo IV, Articoli da 25 a 32);
- disposizioni finanziarie e finali (Titolo V, Articoli da 33 a 35).

In base all'art. 2, Comma 3 della Legge No. 9/91 **le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono sottoposte all'applicazione della procedura di VIA**, mentre negli articoli da 3 a 9 (in modifica alla L. 613/67 e come modificato dal D.Lgs 625/96) viene disciplinata la concessione dei relativi permessi, per opere in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale.

L'Articolo 9, in particolare, riporta le disposizioni generali relative alla **concessione di coltivazione**. In particolare al comma 1 è stabilito che *“al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto”*.

La Legge stabilisce, inoltre, che l'area della concessione sia tale da consentire *“il razionale sviluppo del giacimento scoperto”* e che *“all'istanza di concessione venga allegato il programma di sviluppo del giacimento stesso”*.

3.2.1.2 Decreto Legislativo 25 Novembre 1996, No. 625

Il Decreto Legislativo 25 Novembre 1996, No. 625 *“Attuazione della Direttiva 94/22 CEE relativa alle Condizioni di Rilascio e di Esercizio delle Autorizzazioni alla Prospezione, Ricerca e Coltivazione di Idrocarburi”* è stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale No. 239 del 14 Dicembre 1996. Tale decreto disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi nell'intero territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana e contiene, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- disposizioni comuni alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi (Titolo I, Capo III);
- armonizzazione delle disposizioni in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione (Titolo I, Capo IV);
- cessazione dei regimi di esclusiva (Titolo II, Capo I);
- apertura delle aree residue a terzi (Titolo II, Capo II).

Il D.Lgs 625/96, in attuazione della Direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e con riferimento agli aspetti di interesse, modifica ed integra la Legge 9 Gennaio 1991, No. 9 (si veda il Paragrafo 3.2.1); in particolare stabilisce che:

- la durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale è di 20 anni; dopo 15 anni dal conferimento il concessionario, quando è necessario al fine di completare lo slittamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di 10 anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione;
- per quanto riguarda l'armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione, all'art. 19 punto 1: *“per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° Gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare”*;
- per quanto riguarda la destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale, all'art. 22: *“Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° Gennaio 1997, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, quando è relativa a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale è per il 55% corrisposta alla regione adiacente”*.

Per quanto concerne il rinnovo della concessione di coltivazione (denominata “C.C6.EO”, operata da Edison S.p.A.) si evidenzia che, in data 13 Novembre 2015 il MiSE ha rilasciato il Decreto di Proroga decennale della Concessione di Coltivazione No Prot. No. MS111/P/C.C6.EO (per maggiori dettagli in merito si rimanda a quanto riportato nel Quadro di Riferimento Programmatico del Presente SIA).

3.2.1.3 Decreto Legislativo 112/98 (Riforma Bassanini) e Riforma dell'Art. 117 della Costituzione

In attuazione del processo di decentramento amministrativo, vanno ricordati il D.Lgs 112/98 *“Conferimento di Funzioni e Compiti Amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in Attuazione del Capo I della Legge 15 Marzo 1997, No. 59”*, successivamente modificato e integrato dal D.Lgs 29 Ottobre 1999, No. 443, che in base al principio di sussidiarietà ha trasferito molte funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali e la Legge Costituzionale 3/01 che ha modificato il Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Da tali riforme emerge la forte tendenza normativa ad attribuire nuove competenze alle Regioni anche nel campo dell'energia, per cui è necessario affrontare anche con logiche locali il problema della pianificazione energetica.

Con i Decreti legislativi “Bassanini” del 1998/1999 ed il decentramento amministrativo di compiti e funzioni alle Regioni le cose sono cambiate per i seguenti aspetti:

- la competenza amministrativa relativa alla materia dell'upstream è stata conservata allo Stato (e cioè al MAP, ora MiSE), ma per le attività sulla terraferma il MAP (ora MiSE) deve svolgere tali funzioni d'intesa con le Regioni interessate: l'intesa deve essere raggiunta secondo modalità procedurali che sono state emanate nell'Aprile 2001 attraverso uno specifico Accordo, raggiunto in seno alla Conferenza Permanente Stato/Regioni tra il Ministro dell'Industria ed i Presidenti delle Regioni;

- la competenza in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale per le attività di upstream sulla terraferma è stata altresì delegata alle Regioni.

Infine con Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001 è stato modificato il Titolo V della Costituzione e, in particolare, l'articolo 117 per cui, in atto, l'intera materia dell'energia (che ricomprende anche l'upstream degli idrocarburi) rientra tra le materie di legislazione concorrente, mentre, in precedenza, la stessa materia era soggetta alla legislazione esclusiva dello Stato.

3.2.1.4 Legge 21 Dicembre 2001, No. 443

Con Legge No. 443/2001 “*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*”, nota come “Legge Obiettivo” è stata data delega al Governo (art. 1, comma 2) di “*emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 [... omissis...] introducendo un regime speciale in deroga a [... omissis...], nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi (lettere da a) a o) [... omissis...]*”.

L'individuazione di tali infrastrutture e degli insediamenti strategici (art.1, comma 1, secondo periodo) avviene attraverso un programma predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d'intesa con i Ministeri competenti, le Regioni o le Province autonome interessate, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza Unificata) da inserire nel documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

Per quanto riguarda il settore energetico, con la Delibera CIPE No. 121 del 21 Dicembre 2001 è stato approvato il “Primo programma delle Infrastrutture strategiche” che individua come strategici per il Paese lo sviluppo del settore upstream della ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Per contrastare il calo della produzione nazionale, risulta quindi essere di particolare importanza la realizzazione di infrastrutture per la coltivazione di idrocarburi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, per la messa in produzione di nuovi giacimenti, ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti e per ridurre la dipendenza energetica dall'estero (all. 4, delibera CIPE No. 121/01).

3.2.1.5 Legge 23 Agosto 2004, No. 239

La Legge 23 Agosto 2004, No. 239 “*Riordino del Sistema Energetico, nonché Delega al Governo delle Disposizioni Vigenti in Materia di Energia*” è costituita da un articolo unico di 121 commi ed è finalizzata alla riforma ed al complessivo riordino del settore dell'energia; in particolare la Legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, dalle Regioni e dagli Enti Locali, si propone il raggiungimento degli obiettivi seguenti (Comma 3):

- a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;
- b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);
- c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;
- d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;
- e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse;
- f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;
- **g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;**
- h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;
- i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;
- l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;
- m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia;
- n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

Nel seguito del paragrafo vengono integralmente riportati i commi che contengono indicazioni sulle **attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, con specifico riferimento alle attività offshore:**

- comma 2: Le attività del settore energetico sono così disciplinate:
 - lettera c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge,

- comma 7: sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:
 - lettera l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia,
 - lettera n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, sono adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;
- comma 79¹: il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'articolo 6 della Legge 9 Gennaio 1991, No. 9, e s.m.i., è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla Legge 7 Agosto 1990, No. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi;
- comma 80: l'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente;
- comma 82-ter: la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'Articolo 9 della Legge 9 Gennaio 1991, No. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 Agosto 1990, No. 241. Con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono individuate le attività preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad autorizzare;
- comma 82-sexies: le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia.
- comma 112) rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggette alle norme di polizia mineraria, nonché per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.

¹ I commi da 77 a 82 dell'Articolo 1 della Legge 23 Agosto 2004, No. 239 sono stati sostituiti dai corrispondenti commi riportati all'Art. 34 della Legge 23 Luglio 2009, No. 99 “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”

In sintesi è possibile riassumere i seguenti principali impatti della legge sulle attività di esplorazione e produzione di idrocarburi:

- la valorizzazione delle risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;
- la conferma del regime giuridico di concessione per le attività di esplorazione e produzione (E&P) di idrocarburi;
- la conferma della **competenza esclusiva dello Stato per le attività offshore**, mentre per la terraferma i compiti e le funzioni amministrative sono esercitati dallo Stato di intesa con le Regioni;
- l'introduzione della delega al Governo per l'adozione di Testi Unici in materia di energia, con il riordino della legislazione vigente in materia.

3.2.1.6 Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, No. 152 e Decreto Legge 22 Giugno 2012, No. 83

Il Decreto Legge 22 Giugno 2012, No. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese" convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, No. 134, modifica l'Articolo 6 comma 17 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, No. 152, già precedentemente modificato dal Decreto Legislativo 29 Giugno 2010, No. 128. Tale decreto ha incrementato a 12 miglia il limite dalle linee di costa lungo tutto il perimetro costiero nazionale oltre il quale poter effettuare le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ma, allo stesso tempo, consente agli operatori in possesso di titoli concessori ottenuti precedentemente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 Giugno 2010, No. 128 di poter procedere con le attività previste fermo restando la sottoposizione delle stesse a valutazione di impatto ambientale.

Si riporta di seguito l'Articolo 6 comma 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato dal DL 83/2012: *"Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, **all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge 9 Gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge No. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 Giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82sexies, della Legge 23 Agosto 2004, No. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse,***

che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della Legge 23 Agosto 2004, No. 239.”

Con Decreto Ministeriale del 9 Agosto 2013, il MiSE ha provveduto alla ricognizione e alla rimodulazione delle Zone Marine, ossia quelle aree della Piattaforma Continentale italiana aperte alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi (si vedano i dettagli nel successivo paragrafo).

Come riportato nel successivo Paragrafo 4.2 e come illustrato nella Figura 4.1 allegata, **la piattaforma Vega B dalla quale si prevede perforare gli 8 pozzi non rientra nei divieti individuati dal comma 17 succitato in quanto afferenti ad un titolo abilitativo già rilasciato alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs 128/2010.**

3.2.1.7 Decreto Ministeriale 9 Agosto 2013

Preso atto di quanto stabilito nel Decreto Legge 22 Giugno 2012, No. 83, e considerato quanto disposto nel documento di Strategia Energetica Nazionale, il MiSE ha provveduto, con Decreto Ministeriale del 9 Agosto 2013, alla ricognizione e alla rimodulazione delle Zone Marine, ossia quelle aree della Piattaforma Continentale italiana aperte alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi, precedentemente istituite con Legge del 21 Luglio 1967, No. 613, e successivi Decreti Ministeriali.

Il presente Decreto consta di 2 Articoli e 4 Allegati e mira, in particolare, a ridisegnare i confini delle aree a mare aperte alla presentazione di nuove istanze finalizzate all'ottenimento dei titoli minerari.

Il primo articolo è interamente dedicato alla rimodulazione della Zona Marina E interessante, secondo la configurazione originaria, le coste della Sardegna e la fascia costiera tirrenica. Tale Zona viene ridisegnata, sulla base di quanto riportato nell'Allegato A (Coordinate) e nell'Allegato B (Base Cartografica), ad Ovest della Sardegna, tra il Mar Tirreno e il Mar Balearico.

L'Articolo 2 è dedicato alla ricognizione delle altre Zone Marine (da A a G). Tale disposto, in particolare, ha determinato la chiusura alle nuove attività delle aree delle Zone Marine poste entro le 12 miglia nautiche da tutte le coste e le aree protette.

L'Allegato D (Zone Marine – situazione precedente) e l'Allegato C (Ricognizione Zone Marine aperte a nuove istanze) riportano le condizioni prima e dopo l'emanazione del presente Decreto.

L'Art. 2 precedentemente citato evidenzia che sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico è pubblicata, e periodicamente aggiornata, la planimetria delle aree aperte alla presentazione di nuove istanze.

Come evidenziato al precedente paragrafo la realizzazione degli **8 pozzi addizionali non avverrà nelle aree aperte alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi, tuttavia le attività in esame non rientrano nei divieti individuati dal comma 17 del D.Lgs 152/06 in quanto afferenti ad un titolo abilitativo già in essere.**

3.2.1.8 Decreto Legge 12 Settembre 2014, No. 133

Il DL 133/2014 *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”* detto *“Sblocca Italia”* è stato convertito in legge dalla Legge No. 164 dell' 11 Novembre 2014.

In riferimento al tema dell'energia il capo IX del DL 133/2014 (Misure Urgenti in materia di Energia) agli articoli 36 e 36 bis prevede misure a favore degli interventi di sviluppo delle Regioni per la ricerca di idrocarburi e interventi in favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi.

Sempre relativamente alle Misure Urgenti in materia di Energia l'Art. 38, come modificato dalla Legge 28 Dicembre 2015, No. 208, *“Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali”*, primo comma, indica che *“Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità”*.

Lo stesso Articolo 38, al comma 5 indica che *“Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent'anni, salvo l'anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale.*

Al comma 6 bis dell'Art. 38 il DL 133/2014 riporta inoltre che *“i progetti di opere e di interventi relativi alle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi a un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale nel rispetto della normativa dell'Unione europea. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla parte seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, No. 152, e successive modificazioni”*.

3.2.1.9 Decreto Ministeriale 25 Marzo 2015 e Decreto Direttoriale 15 Luglio 2015

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 Marzo 2011 *“Disciplinare Tipo per i Permessi di Prospezione e di Ricerca e per le Concessioni di Coltivazione di Idrocarburi Liquidi e Gassosi in Terraferma, nel Mare e nella Piattaforma Continentale”* stabilisce, nell'ambito delle competenze del Ministero, le modalità di conferimento dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché di esercizio delle attività nell'ambito degli stessi titoli minerari.

Con successivo Decreto Direttoriale 22 Marzo 2011 sono state stabilite le procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 4 Marzo 2011 e le modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell' articolo 15, comma 5, dello stesso Decreto Ministeriale.

Quest'ultimo decreto è stato quindi aggiornato con il Decreto Direttoriale 15 Luglio 2015 "Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 25 Marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli".

Le modalità per il conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e delle concessioni di coltivazione sono disciplinate dal Titolo II del Decreto. Il rilascio di tali titoli minerari è accordato dal Ministero dello Sviluppo Economico, fatte salve eventuali competenze e intese con le Regioni interessate.

L'Art. 3 evidenzia che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Il Titolo II riporta le "Modalità per il Conferimento del Permesso di Prospezione, Permesso di Ricerca, Concessione di Coltivazione e Titolo Concessorio Unico"

L'Art. 4 (Titolo II-Capo I) stabilisce che l'istanza di richiesta del permesso al Ministero sia corredata di un "programma delle attività previste"; in particolare, nel caso di concessione devono essere allegate all'istanza:

- una relazione tecnica sui risultati dei lavori condotti nell'ambito del permesso di ricerca, in particolare dei pozzi attraverso i quali si è pervenuti al rinvenimento di idrocarburi;
- il programma dei lavori di sviluppo del giacimento con il prospetto di dettaglio delle opere da realizzare
- il programma di coltivazione con relativo profilo produttivo e relazione tecnico-economica e l'eventuale programma degli ulteriori lavori di ricerca.

L'Art 10 (Titolo II - Capo III) definisce le Procedure di Conferimento delle Concessioni di Coltivazione. L'art. 10 evidenzia che la concessione di coltivazione è accordata al titolare di permesso di ricerca che abbia rinvenuto idrocarburi. Il proponente presenta a tal fine una apposita istanza nonché, entro 90 giorni da essa, la richiesta di valutazione di impatto ambientale, pena il rigetto dell'istanza. Il decreto di autorizzazione, rilasciato al termine del procedimento unico di autorizzazione è pubblicato nel BUIG nonché sul sito internet del Ministero, riportando il programma dei lavori approvato ed i relativi tempi di realizzazione.

Al Titolo III sono indicate le modalità di "Esercizio dei Titoli" ed Capo IV, specifico per le "Attività di Coltivazione nella Concessione e nel Titolo Concessorio Unico" regola, tra gli altri interventi, l'ampliamento dell'area (art. 28) e la proroga della concessione (art. 31).

L'Art 32 (Titolo III – Capo IV) "Modalità di Esercizio della Concessione o del Titolo Unico in Fase di Coltivazione" prevede che:

- *"1. i lavori di ricerca, di sviluppo e coltivazione del campo iniziano entro il termine stabilito nel decreto di concessione e proseguono senza ingiustificate soste. La coltivazione può iniziare contemporaneamente ai lavori di sviluppo.*

- 2. *L'inizio della produzione e l'esercizio dei relativi impianti è autorizzato dalla Sezione UNMIG competente, su istanza del titolare ai sensi degli articoli 84, 85 e 93 del Decreto Legislativo 25 Novembre 1996, No. 624.*
- 3. *gli impianti di cui all' art. 3, relativi all'attività di coltivazione, rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.*
- 4. *lo sviluppo e la coltivazione del campo devono essere condotti secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati, in particolare per quanto concerne l'ubicazione, la spaziatura e la deviazione dei pozzi, l'utilizzazione dell'energia del giacimento, l'estrazione, eventualmente anche con l'applicazione di metodi di recupero secondario.*
- 5. *il Ministero, su segnalazione della Sezione UNMIG competente per territorio, può imporre particolari condizioni per la tutela del giacimento qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto e dal presente disciplinare, derivi pregiudizio al giacimento stesso.*
- 6. *il titolare deve fornire al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare, resta ferma la facoltà da parte del Ministero e della Sezione UNMIG competente di disporre, a carico del richiedente, l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo e di verifica agli impianti.*
- 7. *il titolare deve fornire al Ministero le notizie richieste di carattere economico e tecnico relative all'attività”.*

L'Art. 34 (Titolo III – Capo IV) individua gli “Obblighi del Concessionario” ed comma 5 in particolare evidenzia che *“tutte le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione [...], se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, ai sensi del comma 82-sexies della legge 20 Agosto 2004, No. 239, introdotto dall'art. 27, comma 34, della Legge 23 Luglio 2009, No. 99, come modificato dall'articolo 38, comma 11, del Decreto-Legge 12 Settembre 2014, No. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalle Sezioni UNMIG competenti per territorio. L'autorizzazione è trasmessa per conoscenza, per le attività a mare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per quelle in terraferma alla Regione interessata.”.*

Il comma 9 dello stesso Articolo 34 evidenzia altresì che *“al termine dei lavori, entro 30 giorni dall'entrata a regime degli impianti di cui al comma 5, il titolare presenta alla Sezione UNMIG e ai Laboratori UNMIG una relazione sui valori emissivi misurati ed un confronto con quelli autorizzati. I Laboratori UNMIG procederanno al controllo del rispetto dei limiti di emissione di cui al comma 8 entro i successivi 60 giorni.”*

Il Capo V del Titolo III regola i “Lavori nel Permesso di Ricerca e nella Concessione di Coltivazione e nel Titolo Concessorio Unico” e all'Art. 37 sono riportati gli “Obblighi del Titolare nella perforazione”:

- *“1. Ogni incidente rilevante di sondaggio o altro evento che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione è riportato sul giornale di sonda e immediatamente comunicato alla Sezione UNMIG competente. Il rapporto giornaliero di perforazione è reso disponibile per via elettronica alla Sezione UNMIG competente.*
- *2. il titolare è tenuto a conservare, a disposizione della Sezione UNMIG competente, i campioni rappresentativi delle rocce attraversate, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi degli idrocarburi rinvenuti e delle acque di strato, nonché i risultati di eventuali analisi effettuate.*
- *3. i campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, le profondità di prelievo e la loro orientazione, con l'individuazione delle estremità superiore e inferiore. Essi non possono essere distrutti o dispersi prima di diciotto mesi dall'ultimazione del sondaggio.*
- *4. entro novanta giorni dall'ultimazione del sondaggio, il titolare trasmette al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente il profilo geologico del foro, corredato da una relazione, in formato digitale, dei risultati delle diagrafie effettuate in foro, da grafici e notizie relative a tutte le operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti.”*

Il Capo VI (Titolo III) riguarda la “Determinazione e Corresponsione delle Aliquote del Prodotto allo Stato”. L' Art. 42 (Capo VI-Titolo III) “Rilevazione dell'Attività Giornaliera di Estrazione” prevede, tra le altre indicazioni, che:

- (comma 1) *“il titolare è tenuto ad installare nel centro di raccolta del titolo idonei dispositivi di misura, per permettere la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti, tali da assicurare la continuità e la fedeltà delle misurazioni, utilizzando le apparecchiature in commercio aventi le più aggiornate e precise tecniche di misurazione, anche elettroniche”;*
- (comma 3) *“nei casi di produzione e/o di trasporto di idrocarburi liquidi con ausilio delle tecniche di flussaggio, dovranno essere installati idonei dispositivi di misura per consentire la determinazione giornaliera delle quantità di flussante utilizzato”.*

Le modalità di realizzazione e gestione dei sistemi di misura della produzione di idrocarburi sono specificate al Capo VII del Titolo III.

3.2.2 Relazioni con il Progetto

Il presente progetto di sviluppo del Campo Olio Vega B prevede, all'interno della concessione di coltivazione C.C6.EO, la messa in produzione della parte occidentale del giacimento (Vega B) mediante ulteriori 8 pozzi in aggiunta ai 4 del progetto originario (che ha già ottenuto il decreto di compatibilità ambientale); la parte più orientale del giacimento (Vega A) è in produzione dal 1987. La realizzazione dei pozzi aggiuntivi non determinerà modifiche agli altri interventi già autorizzati (adeguamento Vega A, condotte e cavi sottomarine di collegamento, Piattaforma Vega B).

Il progetto nel suo complesso risulta coerente con i contenuti della normativa vigente e, in particolare, con i provvedimenti di carattere energetico, in quanto contribuisce a valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi e a garantire pertanto sicurezza, flessibilità e continuità

degli approvvigionamenti di energia, riducendo la dipendenza dell'Italia dagli approvvigionamenti provenienti dall'estero.

Le attività in esame non rientrano nei divieti individuati dal comma 17 del D.Lgs 152/2006 (come modificato dal D.Lgs 128/2010 e dal DL 83/2012), in quanto afferenti ad un titolo abilitativo già rilasciato (Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato "MICA" del 17 Febbraio 1984) alla data di entrata in vigore del medesimo D.lgs 128/2010 e prorogato per altri 10 anni in data 13 Novembre 2015 con Decreto MiSE Prot. No. MS111/P/C.C6.EO.

Si evidenzia che le attività in progetto sono previste dal programma di sviluppo del giacimento (approvato contestualmente al rilascio della concessione di cui sopra) e verranno eseguite in conformità alle disposizioni del Decreto Direttoriale 15 Luglio 2015.

4 AREE MARINE SOTTOPOSTE A TUTELA E VINCOLI

Nel presente capitolo sono analizzati:

- Aree Naturali Marine Protette (Paragrafo 4.1);
- Siti Natura 2000 e IBA (Paragrafo 4.2);
- Aree marine di tutela o vincolo, con particolare riferimento a:
 - Zone di Tutela Biologica Marina (Paragrafo 4.3.1),
 - Zone Interdette alla Pesca e alla Navigazione ed Ancoraggio (Paragrafo 4.3.2),
 - Zone e Siti di Interesse Storico e Archeologico (Paragrafo 4.3.3);
- aree sottoposte a restrizioni di natura militare (Paragrafo 4.4).

4.1 AREE NATURALI MARINE PROTETTE (AMP)

4.1.1 Riferimenti Normativi

4.1.1.1 Legge No. 979/1982 “Disposizioni per la Difesa del Mare”

La Legge No. 979/82 “Disposizioni per la difesa del mare” individua i principi e i criteri per la protezione dell’ambiente marino e per la prevenzione degli effetti dannosi sulle risorse del mare. In particolare:

- istituisce il servizio di protezione e vigilanza del mare;
- organizza il pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti;
- individua le norme penali per la discarica di sostanze vietate da parte del naviglio mercantile,
- individua i criteri per l’istituzione delle riserve marine, mediante apposito decreto ministeriale, su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, in seguito all’accertamento di opportuni requisiti di qualità ambientale.

Per quanto concerne nello specifico le riserve marine, disciplinate dal Titolo V, queste sono individuate come *“ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche e biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, nonché per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica”*. In queste aree le attività possibili, i divieti e le limitazioni sono disciplinati da apposito regolamento, sulla base della finalità per cui la riserva è stata istituita.

4.1.1.2 Legge No. 394/1991 “Legge Quadro sulle Aree Protette”

La Legge 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Nazionale per le Aree Protette.

Il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:

- Parchi Nazionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
- Parchi Naturali Regionali e Interregionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- Riserve Naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;
- Zone Umide di Interesse Internazionale, costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;
- Altre Aree Naturali Protette, aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;
- Aree di Reperimento Terrestri e Marine, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

Per quanto concerne in particolare quest'ultime, l'Art. 36 stabilisce che possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della Legge 31 Dicembre 1982, No. 979 e s.m.i., in altre aree di reperimento marine.

4.1.2 Caratteristiche Generali delle AMP

Al fine dell'istituzione di un'area marina protetta, un tratto di mare deve innanzitutto essere individuato per legge quale "area marina di reperimento". Una volta avviato l'iter istruttorio all'area marina di reperimento, questa viene considerata come "area marina protetta di prossima istituzione".

Le aree marine protette sono istituite ai sensi delle Leggi No. 979/1982 e No. 394/1991, analizzate nel precedente Paragrafo 4.1.1, con un Decreto del Ministro dell'Ambiente che contiene la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi e la disciplina di tutela a cui è finalizzata la protezione.

Le aree marine protette generalmente sono suddivise al loro interno in diverse tipologie di zone denominate A, B e C caratterizzati da decrescenti gradi di tutela. L'intento è quello di assicurare la massima protezione agli ambiti di maggior valore ambientale, che ricadono nelle zone di riserva integrale (Zona A). Con le Zone B e C si vuole assicurare una gradualità di protezione attuando, delle deroghe alla normativa al fine di coniugare la conservazione dei valori ambientali con la fruizione ed uso sostenibile dell'ambiente marino.

In generale la suddivisione si può distinguere in:

- Zona A, di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino. La zona A è il vero cuore della riserva. In tale zona, individuata in ambiti ridotti, sono consentite in genere unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio;
- Zona B, di riserva generale, dove sono consentite, spesso regolamentate e autorizzate dall'organismo di gestione, una serie di attività che, pur concedendo una fruizione ed uso sostenibile dell'ambiente influiscono con il minor impatto possibile. Anche le zone B di solito non sono molto estese;
- Zona C, di riserva parziale, che rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'area marina protetta, dove sono consentite e regolamentate dall'organismo di gestione, oltre a quanto già consentito nelle altre zone, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale. La maggior estensione dell'area marina protetta in genere ricade in zona C.

Ad oggi in Italia le aree marine protette sono 27 oltre a 2 parchi sommersi che tutelano complessivamente circa 228,000 ha di mare e circa 700 km di costa (aggiornamento dati ad Ottobre 2013 disponibile presso il sito del MATTM). Vi è inoltre il Santuario Internazionale dei mammiferi marini, detto anche Santuario dei Cetacei (MATTM, sito web).

4.1.3 Relazioni con il Progetto

In Figura 4.1 sono riportate le Aree Naturali Protette (istituite) come individuate dal 6° aggiornamento, approvato con Delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 Dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 125 del 31 Maggio 2010.

Dalla figura è possibile osservare che le Aree Naturali Protette marine (AMP) sono tutte ubicate a considerevole distanza dalle aree interessate dal progetto in esame. L'AMP più prossima è rappresentata dall'Area Marina Protetta "Plemmirio" (Codice EUAP 0512) ubicata a oltre 80 km (pari a circa 43 mn, fuori dall'inquadramento della succitata Figura 4.1). Nella figura seguente è riportata la perimetrazione del AMP Plammirio (come desumibile dal sito web del MATTM) ubicata in prossimità della Penisola della Maddalena, immediatamente a Sud di Siracusa.




Figura 4.a: AMP Plemmirio (MATTM, Sito web)

Si evidenzia infine che le opere a progetto sono ubicate a notevole distanza da Aree Marine di Prossima Istituzione e da Aree Marine di Reperimento; l'ubicazione di tali aree nella zona di interesse per il progetto è riportata nelle seguenti figure.



Figura 4.b: Aree Marine di prossima Istituzione (MATTM, Sito web)




Figura 4.c: Aree Marine di Reperimento (MATTM, Sito web)

Dalle precedenti figure è possibile osservare in particolare la presenza di:

- Area Marina Protetta in corso di istituzione, la futura AMP “Pantani di Vindicari” ubicata a oltre 50 km (pari a circa 27 mn) di distanza;
- Area Marina di Reperimento (individuata dalla Legge 394/91) costituita da “Capo Passero”, ubicata in Provincia di Siracusa ad una distanza di circa 50 km (pari a circa 27 mn).

In considerazione di quanto sopra esposto non si rilevano elementi di contrasto con la normativa vigente in tema di aree protette.

4.2 SITI NATURA 2000 E IBA

4.2.1 Rete Natura 2000

4.2.1.1 Normativa Comunitaria e Nazionale

La Direttiva 2009/147/CE (ex 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, anche denominata Direttiva “Uccelli”) designa le Zone di Protezione Speciale (ZPS), costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all’Allegato I della direttiva citata.

La Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (anche denominata Direttiva “Habitat”) ha designato i siti di importanza comunitaria e le zone speciali di conservazione, con la seguente definizione:

- **Sito di Importanza Comunitaria (SIC):** un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II della direttiva in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della Rete Natura 2000 (si tratta della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione istituita ai sensi dell'Art. 3 della direttiva), e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
- **Zona Speciale di Conservazione (ZSC):** un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

Gli ambiti territoriali designati come SIC, che al termine dell'iter istitutivo diverranno ZSC, e come ZPS costituiscono la Rete Ecologica Natura 2000, formata da ambiti territoriali in cui si trovano tipi di habitat e habitat di specie di interesse comunitario.

I dispositivi normativi nazionali in materia di siti appartenenti a Rete Natura 2000 sono riassunti nella tabella seguente.

Tabella 4.1: Rete Natura 2000, Principali Riferimenti Normativi Nazionali

Norma	Oggetto
Decisione della Commissione Europea 2015/74/UE del 3 Dicembre 2014 (di diretta applicazione nella normativa Italiana, secondo il DM 2 Aprile 2014)	Approvazione dell'ottavo elenco aggiornato dei SIC per la Regione Biogeografica Mediterranea
Decisione della Commissione Europea 2015/71/UE del 3 Dicembre 2014 (di diretta applicazione nella normativa Italiana, secondo il DM 2 Aprile 2014)	Approvazione dell'ottavo elenco aggiornato dei SIC per la Regione Biogeografica Alpina
Decisione della Commissione Europea 2015/69/UE del 3 Dicembre 2014 (di diretta applicazione nella normativa Italiana, secondo il DM 2 Aprile 2014)	Approvazione dell'ottavo elenco aggiornato dei SIC per la Regione Biogeografica Continentale
DM 8 Agosto 2014	Abrogazione DM 19 Giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'elenco delle zone di protezione speciale ZPS nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DM 7 Agosto 2014	Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai

Norma	Oggetto
	sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 Settembre 1997, No. 357
DM 30 Aprile 2014	Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 Settembre 1997, No. 357
DM 2 Aprile 2014	Abrogazione dei decreti del 31 Gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea. Applicazione diretta delle decisioni di esecuzione della Commissione europea che adottano la lista aggiornata dei siti di importanza comunitaria per le regioni biogeografi che alpina, continentale e mediterranea.
DM 21 Ottobre 2013	Designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, No. 357
DM 16 Settembre 2013	Designazione di 20 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, No. 357
DM 7 Febbraio 2013	Designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 Settembre 1997, No. 357
DM 14 Aprile 2011	Quarto Elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE
DM 2 Agosto 2010	Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE
DM 2 Agosto 2010	Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
DM 2 Agosto 2010	Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
DM 19 Giugno 2009	Aggiornamento dell'elenco delle Zone a Protezione Speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE
DM 22 Gennaio 2009	Modifica del Decreto 17 Ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
DM 17 Ottobre 2007	Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)
DPR 12 Marzo 2003, No. 120	Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 Settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
Legge 3 Ottobre 2002, No. 221	Integrazioni alla Legge 11 Febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
DM 3 Settembre 2002	Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000
DM 3 Aprile 2000	Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE
DM 20 Gennaio 1999	Modificazioni degli allegati A e B del DPR 8 Settembre 1997, No. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati)
DPR 8 Settembre 1997, No. 357	Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
Legge 11 Febbraio 1992, No. 157	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

4.2.1.2 Normativa Regionale

Con Decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente No. 46 del 21 Febbraio 2005 “*Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle Direttive No. 79/409/CEE e No. 92/43/CEE*”, la Regione ha individuato i Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Con successivo Decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente del 5 Maggio del 2006 “*Approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione*”, ha approvato le cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS, nonché le schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio regionale. Alcune ZPS sono state in seguito estese con il successivo Decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente No. 45 del 12 Marzo 2007 “*Nuova delimitazione ed estensione di alcune Zone di Protezione Speciale*”.

Si segnala inoltre il Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio e all'Ambiente, del 12 Marzo 2007, No. 45. “Nuova delimitazione ed estensione di alcune zone di protezione speciale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana No.23 del 18 maggio 2007.

L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente con note No. 50276 del 28 Luglio 2011, No. 52046 del 05 Agosto 2011, No. 59359 del 16 Settembre 2011, No. 28323 del 17 Maggio 2012, No. 32032 del 30 Maggio 2012 e No. 40909 dell'11 Luglio 2012, ha trasmesso al MATTM l'aggiornamento dei perimetri e dei Formulari Standard dei siti Natura 2000 relativi ai Piani di gestione, quelli dei Siti marini e la proposta di istituzione di 6 nuovi SIC.

4.2.1.3 Relazioni con il Progetto

In Figura 5.1 allegata è riportato un inquadramento generale dei Siti della Rete Natura 2000 localizzati nel tratto di costa prospiciente l'area interessata dalle opere a progetto.

Dalla Figura 5.1 si evince che l'area di interesse per il progetto non interessa alcun sito della Rete Natura 2000.

Il siti della Rete Natura 2000 più prossimi sono rappresentati da:

- SIC ITA080010 “Fondali Foce del Fiume Irminio” localizzato a circa 11.2 miglia nautiche (circa 21 km) a Nord di Vega B;
- SIC ITA080008 Contrada Religione a circa 12 miglia nautiche (circa 22.1 km) a Nord-Nord Est di Vega B;
- SIC ITA080001 “Foce del Fiume Irminio” localizzato a circa 12.8 mn (circa 23.8 km) a Nord di Vega B;
- SIC ITA080007 “Spiaggia Maganuco) localizzato a circa 15.4 mn (circa 28 km) a Nord Est di Vega B.

Si evidenzia che, sebbene il progetto non interessi alcun sito della Rete Natura 2000 e disti da essi più di 20 km, è stato comunque predisposto uno specifico Studio di Incidenza (Doc.

No. 15-1143-H5) al fine di poter comunque escludere l'interferenza tra il progetto e gli stessi siti della Rete Natura 2000.

4.2.2 Important Bird Areas (IBA)

4.2.2.1 Inquadramento

Le Important Bird Areas (IBA) sono state individuate come aree prioritarie per la conservazione, definite sulla base di criteri ornitologici quantitativi, da parte di associazioni non governative appartenenti a "BirdLife International". L'inventario delle IBA di BirdLife International è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza C-3/96 del 19 Maggio 1998) come strumento scientifico di riferimento per l'identificazione dei siti da tutelare come ZPS.

In Italia il progetto è curato da LIPU (rappresentante italiano di BirdLife International): il primo inventario delle IBA (Aree Importanti per l'Avifauna) è stato pubblicato nel 1989 ed è stato seguito nel 2000 da un secondo inventario più esteso. Una successiva collaborazione tra LIPU e Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero Ambiente ha permesso la completa mappatura dei siti in scala 1:25,000, l'aggiornamento dei dati ornitologici ed il perfezionamento della coerenza dell'intera rete. Tale aggiornamento ha portato alla redazione nel 2003 della Relazione Tecnica "*Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA*", pubblicata sul sito web della LIPU (LIPU, 2003).

Con il loro recepimento da parte delle Regioni, le aree IBA dovrebbero essere classificate come ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai fini del completamento della Rete Natura 2000.

4.2.2.2 Relazioni con il Progetto

Il progetto in esame non presenta elementi di contrasto con le IBA. Come si può vedere in Figura 5.1 allegata, le IBA più prossime alla piattaforma Vega B (dalla quale saranno realizzati gli 8 pozzi addizionali) sono situate a significativa distanza dalle stesse (oltre 30 km, pari a circa 16 mn).

4.3 AREE MARINE DI TUTELA O VINCOLO

4.3.1 Zone di Tutela Biologica Marina

4.3.1.1 Inquadramento

Le Zone di Tutela Biologica Marina sono istituite con la finalità di proteggere gli ambiti marino-costieri caratterizzati dalla presenza di zone di mare riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.

L'istituzione delle zone di tutela biologica è prevista dalla normativa in materia di pesca marittima e, in particolare, da:

- Legge del 14 Luglio 1965, No. 963 recante disciplina della pesca marittima, così come modificata dai Decreti Legislativi No. 153 e No. 154 del 26 Maggio 2004;

- Decreto del Presidente della Repubblica del 2 Ottobre 1968, No. 1639, recante il Regolamento per l'esecuzione della Legge del 14 Luglio 1965, No. 963 e, in particolare, dall'Art. 98 che stabilisce che l'istituzione di tali zone venga disposta sulla base di studi scientifici o tecnici;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 19 Giugno 2003 concernente il Piano di Protezione delle Risorse Acquatiche che, all'Art. 7, comma 1, statuisce l'istituzione di zone di tutela biologica da adottarsi ai sensi dell'Art. 98 sopra citato.

In Italia, con appositi Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sono state istituite un totale di 12 Zone di Tutela Biologica Marina.

Le zone di tutela biologica marina ad oggi istituite ai sensi della normativa nazionale sono tutte localizzate a significativa distanza dall'area interessata dagli interventi a progetto.

Nella seguente figura sono riportate le zone di tutela biologica indicate dal Piano di Gestione della Pesca per la Geographical Sub-Area (GSA) No. 16 relativa allo Stretto di Sicilia, avente per oggetto le navi da pesca con lunghezza fuori tutta maggiore di 18 metri iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nella GSA 16 che praticano la pesca a strascico (MIPAF, 2011).




Figura 4.d: Zone di Tutela Biologica Stretto di Sicilia

La ZTB indicata con la lettera A in figura è riconducibile alla nursery sita sulla porzione di levante del Banco Avventura, sita in acque internazionali all'interno della GSA No. 16. Tale area, estesa circa 1,040 km² e ricadente quasi per intero entro l'isobata 200 m, è attualmente interessata in modo esclusivo dall'attività di strascico svolta da imbarcazioni siciliane.

La ZTB indicata con la lettera B ricade invece nelle acque internazionali entro la GSA No. 15 (Malta), ha un'estensione di circa 1,020 km² ed è posta anch'essa entro l'isobata 200 m.

4.3.1.2 Relazioni con il Progetto

Il progetto in esame, analogamente a quanto indicato per il progetto originario di sviluppo del Campo Vega B che ha già ottenuto il decreto di compatibilità ambientale, in considerazione delle distanze tra l'area di intervento e le ZTB segnalate nel Canale di Sicilia non si riscontra alcun elemento di contrasto tra progetto e Zona di Tutela Biologica.

4.3.2 **Zone Interdette alla Pesca e alla Navigazione ed Ancoraggio**

L'esame della Figura 1.2 allegata, dove è riportato uno stralcio della Carta Nautica per l'area vasta interessata dal progetto (scala 1:250,000), non evidenzia la presenza di aree sottoposte a vincoli o restrizioni nelle vicinanze delle aree di progetto, eccezion fatta per l'area di interdizione alla navigazione per la piattaforma Vega A, di raggio pari a 4 km, istituita con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Siracusa No. 46/86.

Alcune aree interdette alla pesca e all'ancoraggio sono localizzate, come si può vedere in figura, nei tratti costieri in prossimità dei porti e delle zone interessate da condotte sottomarine. Per il progetto in esame non si evidenziano interazioni con tali aree.

4.3.3 **Zone e Siti di Interesse Storico e Archeologico**

4.3.3.1 Inquadramento

La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali del Mare della Regione Sicilia ha in corso un censimento che attualmente conta oltre ottocento relitti di età post-medioevale giacenti sui fondali dei mari siciliani e del Mediterraneo meridionale (Regione Siciliana, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Soprintendenza del Mare 2011, Sito web).

Si evidenzia a tal proposito che le acque intorno all'isola e il tratto di mare che divide dal Nord Africa sono stati oggetto di innumerevoli affondamenti di unità mercantili e militari in tutti i secoli, ma presumibilmente i più rilevanti numericamente sono gli inabissamenti risalenti al secondo conflitto mondiale.

Nella seguente figura è riportata la Mappa dei Relitti elaborata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali del Mare della Regione Sicilia, dove sono visualizzati i siti subacquei caratterizzati da reperti/relitti di interesse storico-artistico e/o etno-antropologico delle acque siciliane nei quali vige attualmente un'ordinanza di regolamentazione.




Figura 4.e: Relitti di Interesse Storico – Zone Regolate

4.3.3.2 Relazioni con il Progetto

Come si può osservare nella figura riportata nel precedente paragrafo i siti subacquei caratterizzati da reperti/relitti di interesse storico-artistico e/o etno-antropologico delle acque siciliane nei quali vige attualmente un'ordinanza di regolamentazione sono localizzati a significativa distanza dalle aree di progetto.

I “Relitti di Interesse Storico delle Acque della Regione Siciliana - Zone Regolate” (presenti nello specifico elenco della Regione Siciliana) più prossimi al progetto in esame sono localizzati ad oltre 20 km di distanza; in particolare sono rappresentati da:

- “Cannoni di Cammarana”, sito subacqueo di particolare interesse storico limitrofo ad una vasta area marina connotata da reperti subacquei di interesse archeologico in prossimità della zona di Camarina, in località Scoglitti (Comune di Ragusa), a circa 80 m dalla riva e circa 3 m di profondità, regolamentato da Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pozzallo No. 23/07;
- “Cannone di Secca della Circe”, sito subacqueo di particolare interesse storico, in prossimità delle coste del Comune di Ispica (RG), a circa 500 m dalla costa e circa 8 m di profondità, regolamentato da Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pozzallo No. 24/07.

Oltre a tali siti, nell'area vasta si segnala la presenza di:

- un relitto di nave a due alberi, presumibilmente di rilevanza storica, situato a circa 20 m dalla riva in località "Spinasantà" nel Comune di Scicli, ad una profondità di 2 m. Con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pozzallo No. 99/2010 è stato interdetto lo specchio acqueo antistante il ritrovamento del relitto per un raggio di 20 m;
- due relitti (entrambi non pericolosi con battente d'acqua sconosciuto) indicati nella Carta Nautica (si veda la Figura 1.2 allegata):
 - al largo di Capo Scaramia (Marina di Ragusa), a circa 2 km dalla costa e ad una profondità di circa 20 m,
 - a Sud Est rispetto al Campo Vega, ad una distanza di circa 30 km, ad una profondità dell'acqua di circa 108 m.

Con riferimento alle aree direttamente interessate dal progetto, sulla base di quanto già segnalato per il progetto originario di sviluppo del Campo Vega B (che ha già ottenuto il decreto di compatibilità ambientale) si evidenzia che nel 1991 sono stati condotti studi geofisici dettagliati volti a caratterizzare gli aspetti geomorfologici, stratigrafici e strutturali, sia superficiali sia profondi, dei fondali del Campo Vega. Le indagini, effettuate mediante rilevamento batimetrico con ecoscandaglio, Side Scan Sonar, Sub-Bottom Profiler e Sparker, non hanno evidenziato la presenza di target associabili a oggetti di origine antropica nei pressi delle future installazioni.

Ad ulteriore supporto si segnala che il Decreto di Compatibilità Ambientale VIA-AIA No. 68 del 16 Aprile 2015 rilasciato il progetto originario dello sviluppo di Vega B, recepisce anche il parere positivo con prescrizioni della MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo).

4.4 AREE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI DI NATURA MILITARE

4.4.1 Inquadramento

Lungo le coste italiane esistono alcune zone di mare nelle quali sono saltuariamente eseguite esercitazioni navali di Unità di superficie e di sommergibili, di tiro, di bombardamento, di dragaggio ed anfibe.

Dette zone sono pertanto soggette a particolari tipi di regolamentazioni dei quali viene data notizia a mezzo di apposito Avviso ai Naviganti.

I tipi di regolamentazione che possono essere istituiti sono:

- interdizione alla navigazione od avvisi di pericolosità all'interno delle acque territoriali;
- avvisi di pericolosità nelle acque extraterritoriali.

Ciascuna zona di esercitazione è indicata con una lettera alfabetica seguita da cifre, il cui significato è in sigle è il seguente:

- lettera distintiva (indica il tipo di attività che causa l'interdizione o la pericolosità della zona);

- i numeri (la prima delle cifre individua il tipo di zona ed è uguale per tutte le zone dello stesso tipo, la seconda cifra individua il Dipartimento M.M. o C.M.M.A. di giurisdizione);
- le ulteriori cifre identificano la zona specifica.

La lettera distintiva di zona e la corrispondente prima cifra sono:

- T: zone impiegate per esercitazioni di tiro (Mare - Terra);
- E: zone impiegate per esercitazione di tiro (Terra - Mare);
- M: zone in cui sono presenti ostacoli subacquei (Esercitazioni di dragaggio);
- S: zone nelle quali vengono svolte esercitazioni con sommergibili.

Oltre a queste aree esistono altre zone soggette a restrizione dello spazio aereo la cui perimetrazione è ricavata da “Pubblicazione Informazioni Aeronautiche, edita dall’Ente Nazionale di Assistenza al Volo” e riportata nella cartografia dall’Istituto Idrografico della Marina, uno stralcio della quale è riportato nella Figura 4.2 allegata.

Anche queste zone sono identificate con una lettera, indicante il tipo di restrizione in atto, seguita da un numero che serve per individuare la zona specifica.

4.4.2 Relazioni con il Progetto

In Figura 4.2 si riporta l’indicazione delle “Zone normalmente impiegate per le esercitazioni navali di tiro e delle zone dello spazio aereo soggette a restrizioni” per quanto riguarda l’area di interesse (Carta No. 1050, Scala 1:700,000, dell’Anno 2014).

Dall’analisi della Figura l’area interessata dalle opere a progetto non interessa zone per le esercitazioni navali e zone dello spazio aereo con restrizioni. Le zone più prossime sono rappresentate dalle “Zone per Esercitazioni dello spazio aereo soggette a restrizioni” D 20 (a circa 5 km) ed R38 (a circa 13 km).

RIFERIMENTI

LIPU, 2003 “Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA (Important Bird Areas). Relazione Finale”.

MATTM e MiSE, 2013, MATTM “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” e MiSE “Ministero dello Sviluppo Economico”, 2013, “Strategia Energetica Nazionale”.

MIPAF “Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali”, Decreto 20 Maggio 2011, Adozione Piani di Gestione della Flotta a Strascico in Sostituzione del Decreto Direttoriale No. 44 del 17 Giugno 2010 - Gazzetta Ufficiale 5 Luglio 2011 No. 154 - Suppl. Ordinario No. 163 – “Piano di Gestione GSA 16 (Stretto di Sicilia), Strascico > 18 Metri”, Maggio 2011.

SITI WEB

MATTM, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sito web: <http://www.minambiente.it/>

Regione Sicilia, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Servizio Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali del Mare, 2011, Sito web: <http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/archeologiasottomarina/relitti.htm>

UNEP-MAP United Nations Environment Programme - Mediterranean Action Plan, Sito web: <http://www.unepmap.org>

UNMIG (Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse), 2015, Sito web: <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it>